

3.3.3.1

**Codice
di procedura penale**
(del 19 dicembre 1994)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 Abis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 Abis R della Commissione speciale,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
CAPITOLO I
Applicazione della legge

A. Legalità del procedimento

Art. 1 ¹Nessuno può essere perseguito per un fatto al quale, alla data in cui fu commesso, la legge non commina espressamente una pena. L'azione penale deve essere condotta giusta le norme legali.

²Nel corso del procedimento dev'essere rispettata la dignità umana di chiunque vi sia implicato.

³Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

B. Pubblicità dell'azione penale

Art. 2 ¹L'azione penale è pubblica.

²È esercitata d'ufficio dal Procuratore pubblico in tutti i casi nei quali non è necessaria l'istanza della parte lesa per avviarla.

³Se un fatto è punibile solo a querela di parte, l'azione penale è esercitata dal Procuratore pubblico se la parte lesa l'ha chiesto nei modi previsti dalla legge.

⁴Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici. ^[1]

C. Concorso di azioni civili e penali

Art. 3 ¹L'azione civile derivante da un reato può essere esercitata contemporaneamente all'azione penale.

²La rinuncia all'azione civile non toglie né sospende l'esercizio dell'azione penale.

D. Sospetto di reato nel procedimento civile

Art. 4 ¹Quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico, il quale promuove, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

²La causa civile può essere sospesa se la cognizione del reato influisce sulla sua decisione.

E. Eccezioni di diritto civile

Art. 5 L'azione penale può essere sospesa dal magistrato competente qualora vengano proposte contro di essa eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato. In tal caso il magistrato fissa alla parte legittimata un termine per sottoporre dette eccezioni alla cognizione del giudice civile competente. Se il termine trascorre infruttuoso, il procedimento penale ha il suo corso a meno che l'accusato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.

CAPITOLO II
Disposizioni comuni
SEZIONE 1
Motivazione e intimazione dei giudizi

A. Motivazione, indicazione dei rimedi

^[2]
di diritto ed esecutività

Art. 6 ¹Le sentenze e i decreti, contro i quali è dato un rimedio di legge e quelli che respingono

una domanda o un'eccezione, devono essere motivati, salvo contraria disposizione di legge.

²Essi devono indicare i rimedi di diritto ed i termini per proporli.

³L'esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa fino a che il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo. ^[3]

B. Intimazione

I. Forma

Art. 7 ¹L'intimazione della sentenza e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.

²Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile.

^[4]

II. Ad autorità amministrative

^[5]

Art. 8 Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:

a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;

b) all'autorità di esecuzione delle pene e delle misure. ^[6]

SEZIONE 2 Spese e ripetibili

A. Condanna alle spese e ripetibili

I. Riparto in generale

Art. 9 ¹Le spese di procedura sono di regola messe a carico del condannato.

²I coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente.

³Nei casi di desistenza, d'abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante.

⁴Nei casi di cui al cpv. 3, nei processi di azione pubblica, le spese sono caricate allo Stato.

⁵Le spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave.

⁶Con la decisione sulle spese, l'Autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili.

II. Pluralità di reati

Art. 10 L'accusato che in un giudizio relativo a più reati è condannato soltanto per alcuno di essi, non può essere obbligato a pagare le spese specialmente cagionate dal giudizio sui fatti dai quali è assolto.

III. Ingiurie o vie di fatto

Art. 11 Nei casi di ingiurie o vie di fatto reciproche, l'esenzione dalla pena di una od anche di ambedue le parti non impedisce al giudice di condannare una di esse o entrambe al pagamento delle spese.

B. Composizione delle spese

Art. 12 Le spese consistono:

- a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali;
- b) nella tassa di giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.

C. Indennità ai testimoni e periti

Art. 13 Le indennità ai testimoni ed ai periti sono stabilite in base alla tariffa giudiziaria.

D. Distinta delle spese

Art. 14 Ogni sentenza deve contenere la distinta delle spese.

E. Spese della cassazione

Art. 15 ¹La Corte di cassazione e revisione penale giudica sulle spese.

²Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata.

F. Spese della contumacia

Art. 16 In caso di revoca della contumacia, la Corte decide anche sulle spese del precedente giudizio.

[\[7\]](#)

Art. 17-18 ...

SEZIONE 3**Termini e restituzione****A. Termini****I. Perentorietà e prorogabilità**

Art. 19 ¹Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge alle parti non possono essere prorogati.

²I termini assegnati dal magistrato possono da questi essere convenientemente prorogati, su istanza motivata della parte interessata, presentata prima della scadenza.

II. Computo

Art. 20 ¹Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

²Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

³Se l'ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁴Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

⁵È riservato l'art. 100.

B. Restituzione dei termini I. Casi

Art. 21 La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

II. Procedura ed effetti

Art. 22 ¹L'istanza deve esser presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

²Sull'istanza decide l'autorità davanti alla quale doveva esser compiuto l'atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d'accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può esser concessa soltanto per presentare il ricorso.

³Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dev'esser compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione.

SEZIONE 4**Interprete****A. Designazione dell'interprete**

Art. 23 ¹Se l'indiziato, l'accusato, il perito o il testimone non conoscono la lingua italiana, il magistrato nomina, di regola, un interprete.

²La deposizione è messa a verbale nella lingua in cui si esprime l'interrogato e nella traduzione italiana. L'interprete può essere incaricato di redigere il verbale. Se il magistrato o il segretario conoscono la lingua dell'interrogato, possono fungere essi stessi da interprete.

³Durante il dibattimento, all'accusato si deve far conoscere il riassunto sostanziale delle decisioni della Corte e del suo presidente, delle deposizioni, della requisitoria del Procuratore pubblico e delle arringhe della parte civile e della difesa.

B. Esclusione e ricusa

Art. 24 ¹L'interprete è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice.

²Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all'accusato nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente.

³Il motivo di ricusa deve essere provato.

⁴L'istanza di ricusa deve essere presentata al magistrato che ha designato l'interprete entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

C. Interprete per il sordomuto

Art. 25 L'art. 23 è applicabile per analogia quando l'indiziato, l'accusato o il testimone sia sordomuto e non sia possibile sottoporgli per scritto le domande e ottenere, per scritto, le risposte.

D. Giuramento o promessa

Art. 26 ¹L'interprete presta giuramento o promessa di adempiere fedelmente il suo compito davanti all'autorità di nomina.

²La norma non si applica al magistrato o al segretario.

SEZIONE 5

Segretezza e pubblicità del procedimento**A. Ispezione degli atti**

Art. 27 ¹Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

²La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione.

B. Pubblicità delle udienze

Art. 28 ¹Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d'assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai

[8]

dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.

²Il processo può aver luogo a porte chiuse, a seguito di decreto motivato del presidente, quando ciò sembri necessario per tutelare la morale o l'ordine pubblico, oppure quando lo esiga la tutela della vita privata delle parti e di testimoni nel processo; il presidente della Corte anche in questo caso può consentire la presenza di determinate persone al dibattimento.

³In aula sono vietati la registrazione di suoni, le riprese televisive e l'uso di apparecchi fotografici; il presidente può accordare eccezioni con il consenso delle parti.

SEZIONE 6

Polizia delle udienze e pene disciplinari**A. Polizia delle udienze**

Art. 29 La polizia delle udienze ed il mantenimento dell'ordine spettano al presidente. Egli ha il diritto di far allontanare dalla sala le persone che perturbano l'ordine. Può anche infliggere multe disciplinari sino a fr. 1'000.-- e ordinare l'arresto sino a due giorni, salva l'azione penale.

B. Sanzioni disciplinari I. Casi

Art. 30 ¹Ogni magistrato e funzionario dell'amministrazione della giustizia penale e della polizia, l'assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l'interprete che non adempie l'ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare sino a fr. 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì sino a venti giorni di arresto, riservata l'azione penale.

²Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal Giudice dell'applicazione della pena, dal giudice della Pretura

[9]

penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.

II. Riesame

Art. 31 Il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l'ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni.

III. Ricorso

[10]

Art. 32 Contro la decisione finale il condannato ad una sanzione disciplinare può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla sua intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

IV. Spese

Art. 33 Le persone dichiarate colpevoli possono essere condannate a pagare tutte o parte delle

spese da loro causate.

TITOLO II
Giurisdizione
CAPITOLO I
Competenza

A. Per materia

[\[11\]](#)

Art. 34 La competenza del giudice per ragioni di materia è determinata dalla legge sull'organizzazione giudiziaria.

B. Connessione

I. In generale

Art. 35 ¹Le cause connesse, che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono essere riunite e deferite al giudice competente per il reato più grave.

²Il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.

II. Nozione

Art. 36 ¹Vi è connessione quando una persona è accusata di più reati, ancorché commessi in tempi e luoghi diversi, oppure quando più individui sono coimputati nello stesso reato come autori, complici, istigatori, favoreggiatori o ricettatori.

²Può essere dichiarata la connessione anche quando più persone siano accusate di reati diversi, tra loro collegati, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.

III. Pluralità di reati commessi dalla medesima persona

Art. 37 La cognizione dei reati commessi dalla medesima persona in diverse giurisdizioni è di competenza dell'autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, la cognizione è di competenza della magistratura che ha compiuto il primo atto istruttorio.

C. Foro della commissione del reato

Art. 38 ¹Per il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui fu commesso, salvo che la legge non disponga altrimenti.

²Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora o di attinenza dell'accusato; in difetto quelle del luogo dove seguì l'arresto.

D. Conflitti di competenza

Art. 39 I conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.

CAPITOLO II
Esclusione e ricusa

A. Esclusione

I. Casi

Art. 40 Ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è escluso per legge dall'esercitare il suo ufficio:

- a) quando sia stato danneggiato egli stesso dal reato od abbia interesse nel processo;
- b) quando sia coniuge, partner registrato, partner convivente, tutore o curatore della parte lesa o [\[12\]](#) dell'accusato o lo sia stato;
- c) quando sia parente od affine in linea retta, parente fino al quarto grado in linea collaterale od affine sino al secondo grado nella stessa linea con la parte lesa o con l'accusato;
- d) quando sia parente od affine negli stessi gradi con un avvocato che partecipa al processo, oppure se lo sia con un avvocato collega di studio del patrocinatore di una parte;
- e) quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;
- f) quando sia stato sentito nel processo come testimone o come perito;
- g) quando egli, un suo parente o affine in linea retta, o un suo parente od affine sino al secondo grado in linea collaterale, sia parte in un processo civile, penale o amministrativo pendente con una delle parti.

II. Conseguenze

Art. 41 Ogni magistrato o funzionario, dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente compiuti.

III. Notifica

Art. 42 ¹I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il Giudice dell'applicazione della pena ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice [\[13\]](#)

presso il quale funzionano.

²L'autorità competente a ricevere la notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione; essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia dubbio se un giudice debba essere escluso per legge.

B. Ricusa**I. Casi**

Art. 43 ¹Ogni giudice o Procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione.

²Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all'accusato e, se concerne i giudici, anche al Procuratore pubblico.

³Ogni giudice o Procuratore pubblico deve comunicare per scritto all'autorità competente le circostanze che giustificano la propria ricusa.

II. Procedura

Art. 44 ¹La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell'istruzione e [\[14\]](#)

dell'arresto, del Giudice dell'applicazione della pena o del Procuratore pubblico.

²Nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove; il magistrato ricusato è invitato ad esporre le sue osservazioni sull'addotto motivo di ricusa.

III. Giudizio

[\[15\]](#)
Art. 45 Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge sull'organizzazione giudiziaria, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi; è riservata la norma di cui all'art. 288 lett. b).

IV. Termine

Art. 46 ¹La domanda di ricusa dei giudici delle Corti giudicanti, dei membri della Camera dei ricorsi penali, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, del Giudice dell'applicazione della pena e del Procuratore pubblico deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di [\[16\]](#)

ricusa.

²Se il ragionevole motivo per dubitare dell'imparzialità del giudice o dei giurati si manifesta durante il dibattimento, esso va immediatamente notificato, pena la sua irricevibilità. La Corte si pronuncia sulla ricusa e il suo giudizio è impugnabile con il ricorso per cassazione giusta l'art. 288 lett. b).

TITOLO III**Parti****CAPITOLO I****Accusato e sua difesa****A. Accusato**

Art. 47 ¹Accusato è chiunque nei confronti del quale il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa.

²Lo statuto di accusato, con i connessi diritti di difesa, cessa con la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza definitiva.

B. Estensione dei diritti della difesa

Art. 48 I diritti della difesa sono garantiti anche alla persona oggetto di un procedimento di

revoca del decreto di abbandono e di una domanda di revisione della sentenza di assoluzione.

C. Difensore

I. In generale

Art. 49 ¹L'accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell'assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell'accusa.

²L'accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:

- a) se l'arresto si protrae oltre quattro giorni;
- b) durante la custodia per l'allestimento di una perizia psichiatrica;
- c) dopo l'emanazione dell'atto di accusa di cui all'art. 199 CPP;

[17]

d) se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.

³Se l'Autorità nel corso del procedimento costata che l'accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore,

[18]

riservata la designazione di un difensore d'ufficio.

⁴La scelta del difensore non deve essere causa di ritardo nel processo.

⁵Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la

[19]

valida intimazione degli atti.

II. Difesa d'ufficio

1. Designazione

Art. 50 ... [20]

2. Obbligo di assunzione e retribuzione

Art. 51 ... [21]

III. Gratuito patrocinio

Art. 52 ... [22]

IV. Revoca

Art. 53 ... [23]

V. Sostituzione

Art. 54 ... [24]

VI. Pluralità di accusati

Art. 55 Più accusati in un processo possono essere assistiti dallo stesso difensore, di fiducia o d'ufficio, quando non vi sia incompatibilità di difesa.

VII. Collegio di difesa

Art. 56 ¹L'accusato può avvalersi dell'opera di più difensori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.

²È obbligatoria la designazione di un unico difensore abilitato a ricevere validamente l'intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l'intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.

³Quando la presenza del difensore è obbligatoria basta quella di uno dei difensori designati.

[25]

Art. 56bis La disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

D. Diritti della difesa

I. In generale

Art. 57 ¹Salvo contraria disposizione di legge, l'accusato e il suo difensore partecipano a tutti gli

atti procedurali.

²L'esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell'accusato o del suo difensore. È riservato l'effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.

II. Difesa da parte dell'accusato

Art. 58 ¹Compatibilmente con il suo statuto e con le esigenze dell'inchiesta, l'accusato può personalmente prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, partecipare all'assunzione delle prove e proporle di proprie, ai sensi di legge.

²L'accusato può direttamente fare uso dei rimedi di diritto.

III. Assistenza del difensore

1. Intimazioni

Art. 59 ¹Al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato.

²Salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente l'intimazione al difensore.

2. Partecipazione all'istruzione formale

a) In generale

Art. 60 ¹Il difensore può partecipare all'assunzione delle prove e proporle di proprie, ai sensi di legge.

²Egli può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.

b) Interrogatorio dell'accusato

Art. 61 ¹Il difensore presenzia all'interrogatorio dell'accusato da parte del Procuratore pubblico, o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

²Egli può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell'interrogatorio.

³Non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori dinnanzi ad agenti di polizia; se l'accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, il relativo verbale può essere opposto all'accusato [\[26\]](#)

solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore.

⁴Sono riservate le norme relative al decreto di accusa.

c) Interrogatorio di terzi

Art. 62 ¹Il difensore è ammesso a presenziare all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni e all'assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

²È riservato il diritto al contraddittorio.

³Il difensore presente può porre domande se autorizzato dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell'interrogatorio da parte del magistrato. Se sono presenti più difensori, il Procuratore pubblico stabilisce l'ordine di intervento.

3. Partecipazione in caso di arresto

a) Notifica dell'arresto

Art. 63 ¹Il difensore ha il diritto di presenziare all'udienza di esame dell'arrestato da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

²La presenza del difensore è obbligatoria:

a) se il Procuratore pubblico è presente all'udienza;

b) se il Giudice dell'istruzione e dell'arresto lo ritiene necessario.

³Quando la presenza del difensore è obbligatoria, egli, in caso di impedimento, è sostituito per questo solo incumbente da un difensore designato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

b) Colloqui

Art. 64 ¹I colloqui tra arrestato e difensore sono liberi.

²Il Procuratore pubblico può limitare, condizionare o vietare i colloqui durante l'istruzione formale, se l'interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.

c) Corrispondenza

Art. 65 ¹La corrispondenza tra arrestato e difensore, e viceversa, non è soggetta a censura.

²Il Procuratore pubblico può sottoporla a controllo durante l'istruzione formale, se l'interesse di questa o motivi di sicurezza lo esigono.

³Scritti censurati vengono allegati agli atti, con annotazione del motivo del provvedimento e comunicazione al mittente.

E. Autonomia del difensore

Art. 66 Il difensore ha un diritto proprio di reclamo e di ricorso, ad ogni stadio del procedimento. Spetta al difensore di compiutamente informare l'accusato.

²Il mancato uso di questo diritto non comporta responsabilità, riservate le norme deontologiche, e non è motivo di restituzione dei termini.

³L'accusato può prendere personalmente posizione dinanzi all'autorità adita in proprio dal difensore nel termine assegnato alle parti per le osservazioni. L'autorità adita non è dispensata dal giudizio in caso di opposizione dell'accusato o di revoca del mandato successiva al gravame.

⁴Salvo contemporanea revoca del mandato, le impugnazioni personali dell'accusato sono intimare al difensore con un termine per le osservazioni.

CAPITOLO II

Denunciante, querelante, parte lesa e parte civile

A. Denunciante

Art. 67 ¹Chiunque può presentare al Procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica.

²Il denunciante non assume veste di parte.

B. Querelante

Art. 68 ¹Nei reati a querela di parte, il Procuratore pubblico promuove l'azione penale solo ad istanza scritta del querelante.

²Per il ritiro della querela è richiesta la forma scritta.

³Salvo costituzione di parte civile, il querelante non ha veste di parte. Gli devono tuttavia essere intimare le decisioni di merito del Procuratore pubblico e la citazione al pubblico dibattimento.

C. Parte civile

I. Costituzione

1. In generale

Art. 69 ¹Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo.

²La capacità processuale e il suo esercizio sono regolati come agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile.

³Il Procuratore pubblico deve comunicare alla parte lesa la promozione dell'accusa, avvertendola del diritto di costituirsi parte civile.

2. Modalità

Art. 70 ¹La costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell'istruzione dibattimentale.

²Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione scritta. È sufficiente l'annotazione a verbale.

³All'atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari.

II. Patrocinatore

1. In generale

Art. 71 ¹La parte civile può avvalersi in ogni stadio del procedimento dell'assistenza di un patrocinatore.

²Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizione della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi

[\[27\]](#)

domicilio per la valida intimazione degli atti.

³Salvo contraria disposizione di legge, sono valide le intimazioni al solo patrocinatore.

2. Patrocinio d'ufficio

[\[28\]](#)

Art. 72 ...

3. Gratuito patrocinio

[\[29\]](#)

Art. 73 ...

4. Revoca

[\[30\]](#)**Art. 74** ...**5. Pluralità di parti civili**

Art. 75 Più parti civili in un processo possono essere assistite dallo stesso patrocinatore, di fiducia o d'ufficio, quando non vi siano conflitti di interesse.

6. Collegio di patrocinatori

Art. 76 ¹La parte civile può valersi dell'opera di più patrocinatori, eccezionalmente anche nel caso di gratuito patrocinio.

²È obbligatoria la designazione di un unico patrocinatore abilitato a ricevere validamente l'intimazione degli atti giudiziari. In mancanza di tale designazione basta l'intimazione ad uno qualsiasi dei difensori.

[\[31\]](#)

Art. 76bis La disciplina del patrocinio d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

III. Diritti della parte civile**1. In generale**

Art. 77 ¹Salvo contraria disposizione di legge, la parte civile partecipa a tutti gli atti del procedimento per il reato che l'ha danneggiata.

²Per l'accertamento del danno e per il suo risarcimento, la parte civile deve presentare istanza scritta contenente l'indicazione delle parti, le domande, la motivazione, le prove offerte e chieste.

³L'esercizio dei diritti della parte civile non può costituire motivo di rinvio degli atti procedurali. È riservato l'effetto sospensivo di reclami e ricorsi, ai sensi di legge.

2. Intimazioni

Art. 78 Alla parte civile devono essere intimati tutti gli atti che concernono i suoi diritti.

3. Partecipazione all'istruzione formale**a) Di principio**

Art. 79 ¹La parte civile può partecipare all'assunzione delle prove e proporre di proprie, specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento, ai sensi di legge.

²Essa può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all'esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell'accusato o di terzi.

b) Interrogatorio dell'accusato

Art. 80 ¹La parte civile può presenziare all'interrogatorio dell'accusato da parte del Procuratore pubblico o del suo segretario, salvo contrarie esigenze di inchiesta e ritenuta la presenza del difensore.

²Essa può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico o dal suo segretario ed in ogni caso al termine dell'interrogatorio, di regola dopo il difensore.

³La presenza della parte civile dinanzi ad agenti di polizia non è ammessa.

c) Interrogatorio di terzi

Art. 81 ¹La parte civile è ammessa all'interrogatorio di testimoni e all'assunzione di informazioni, salvo contrarie esigenze di inchiesta.

²La parte civile può porre domande se autorizzata dal Procuratore pubblico ed in ogni caso al termine dell'interrogatorio da parte del magistrato, di regola dopo il difensore. Se sono presenti più parti civili, il Procuratore pubblico stabilisce l'ordine di intervento.

d) Interrogatorio della parte civile

Art. 82 L'art. 81 è applicabile al patrocinatore in caso di interrogatorio della parte civile da lui rappresentata.

4. Citazione al dibattimento

Art. 83 ¹La parte civile deve essere citata al dibattimento, con l'avvertenza che questo seguirà il suo corso anche in caso di mancata comparsa.

²Essa può presentare le sue domande di risarcimento con istanza scritta motivata.

CAPITOLO III**Vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica**

A. Protezione della personalità

Art. 84 ¹Le autorità tutelano in ogni stadio del procedimento la personalità delle vittime di reati di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

²L'audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età.

³La vittima di reato contro l'integrità sessuale può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso; tale regola si applica parimenti alla procedura di inchiesta.

B. Compiti della polizia e delle autorità istruttorie

Art. 85 ¹In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull'esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un'altra persona di fiducia.

²La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.

³Se la vittima è minorenni, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano. [\[32\]](#)

C. Vittime minorenni[\[33\]](#)**I. Definizione**[\[34\]](#)

Art. 86 Per minorenni ai sensi del presente capitolo si intende la vittima che al momento dell'apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.

II. Audizioni[\[35\]](#)

Art. 86a ¹Durante tutto il procedimento, la vittima minorenni non può essere sottoposta, di regola, a più di due audizioni.

²La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta, in presenza di uno specialista, da persona formata allo scopo: un procuratore pubblico oppure un segretario giudiziario o un agente di polizia da lui delegati.

³Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell'interrogatorio.

⁴L'audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video.

⁵La persona incaricata dell'interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.

⁶È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell'interesse dell'inchiesta o nell'interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni dei cpv. 2 a 5 del presente articolo sono applicabili.

D. Assistenza e rifiuto di deporre

Art. 87 ¹La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata in qualità di testimone o persona tenuta a dare informazioni.

²Nei casi di vittime minorenni, l'autorità può derogare al cpv. 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia qualora quest'ultima possa esercitare un'influenza determinante sul minore. [\[36\]](#)

³La vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima. [\[37\]](#)

E. Composizione del tribunale

Art. 88 Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.

F. Pubblicità del dibattimento

Art. 89 ¹Il tribunale ordina l'udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima.

²Nei casi di reati contro l'integrità sessuale l'udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.

G. Interrogatorio delle vittime minorenni**I. Luogo**

Art. 90 ¹L'interrogatorio della vittima minorenni durante il dibattimento avviene di regola in un locale separato, collegato all'aula penale da un mezzo audiovisivo.

Nei casi di vittime minorenni particolarmente vulnerabili per condizioni psichiche o per età, il Procuratore pubblico propone al Presidente del Tribunale di rinunciare alla presenza della vittima al dibattimento. [\[38\]](#)

II. Protezione della personalità

Art. 91 ¹La vittima minorenne viene interrogata esclusivamente dal presidente del tribunale.
²Alle parti è garantita la possibilità di sottoporre delle domande tramite il presidente.
³Il presidente non ammette domande inutilmente lesive della sfera intima.

H. Confronto

I. In generale

Art. 92 ¹Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'accusato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell'accusato di essere sentito. La compresenza di vittima e accusato può essere ordinata se il diritto dell'accusato di essere sentito o un interesse preponderante del perseguimento penale lo esigono imperativamente.
²In caso di reati contro l'integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo. [\[39\]](#)

³Se il confronto si svolge solo in fase predibattimentale, viene registrato con un mezzo audiovisivo e trasmesso al dibattimento.

II. Con vittime minorenni

[\[40\]](#)

Art. 92a ¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto la vittima minorenne con l'imputato.
²In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.
³È fatto salvo il confronto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

I. Assistenza legale

Art. 93 ¹In ogni stadio del procedimento la vittima, anche senza costituirsi parte civile, ha diritto di farsi assistere da un legale o da un'altra persona di fiducia.
²Nei casi di vittime minorenni il Procuratore pubblico può proporre la nomina di un patrocinatore [\[41\]](#)
d'ufficio indipendentemente dal parere dei rappresentanti legali.
³Per il gratuito patrocinio valgono le norme previste per la parte civile.

L. Pretese di diritto civile

Art. 94 ¹Per quanto l'accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
²Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
³Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

M. Desistenza dal procedimento

[\[42\]](#)

Art. 94a ¹L'autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere o l'abbandono se:
a) l'interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale in modo chiaro sull'interesse dello Stato ad esercitare l'azione penale e
b) il minore o, in caso di incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
²In caso di non luogo a procedere o abbandono secondo il cpv. 1, l'autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.

TITOLO IV

Arresto, carcere preventivo e libertà provvisoria

A. Arresto

I. Motivi

Art. 95 ¹Durante il procedimento l'accusato si trova di regola in libertà.
²Egli può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpevolezza per un

crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva.

[43]

3...

⁴La custodia coatta per perizia psichiatrica è equiparata all'arresto.

II. Misure sostitutive

Art. 96 Se lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente queste misure.

III. Autorità competenti

Art. 97 Sono competenti a emettere l'ordine di arresto:

- a) durante l'istruzione formale, il Procuratore pubblico;
- b) dopo l'emanazione dell'atto di accusa e fino all'inizio del pubblico dibattimento, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto;
- c) dopo l'inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente.

IV. Contenuto dell'ordine di arresto

Art. 98 ¹L'arresto avviene in forza di ordine scritto.

²L'ordine deve indicare l'accusato, il reato e il motivo dell'arresto.

³All'arrestato si deve intimare l'ordine al momento dell'arresto e, se ciò non è possibile, al più tardi all'udienza dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

V. Flagranza di reato

Art. 99 ¹Chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante reato può essere arrestato da chiunque e deve essere consegnato immediatamente alla polizia, che ne dà subito notizia al Procuratore pubblico.

²È ritenuto essere in flagrante reato chi è sorpreso sul fatto o viene inseguito dall'offeso o dalle grida del popolo come autore del reato.

³In quasi flagrante reato è chi in tempo e luogo vicino al reato è trovato avere presso di sé effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del reato.

VI. Notifica dell'arresto

Art. 100 ¹L'arrestato deve essere tradotto dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto al più tardi nel giorno successivo alla sua consegna in carcere.

²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto informa ed esamina l'arrestato sui motivi dell'arresto e sulle accuse elevate contro di lui, decide con nota a verbale circa il mantenimento dell'arresto e la sua durata, avverte l'accusato del diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, di avvalersi di un difensore, di chiedere di essere posto in libertà provvisoria e, salvo contrarie esigenze di inchiesta, di avvisare la famiglia.

VII. Decisione del ricorso

Art. 101 La Camera dei ricorsi penali decide entro brevi termini sul ricorso contro l'arresto.

VIII. Durata dell'arresto

Art. 102 ¹Tutte le autorità che cooperano nel processo penale sono obbligate a fare in modo che il carcere preventivo non sia protratto oltre il necessario.

²Il carcere preventivo durante l'istruzione formale può avere la durata di sei mesi.

³Conclusa l'istruzione formale il carcere preventivo continua entro i termini massimi stabiliti dalla legge per formulare l'atto o il decreto di accusa e per aggiornare il dibattimento.

IX. Proroga del carcere preventivo

Art. 103 ¹In casi eccezionali il carcere preventivo può essere prorogato oltre i termini dell'art. 102 per una durata determinata:

- a) dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto quando ciò sia necessario per l'istruzione formale o per l'emanazione dell'atto di accusa;
- b) dalla Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per l'aggiornamento del dibattimento.

²L'istanza di proroga, motivata, è presentata dal Procuratore pubblico o dal presidente del Tribunale competente e può essere rinnovata.

X. Esecuzione dell'arresto

Art. 104 L'arresto e i trasferimenti dell'arrestato devono essere eseguiti senza pubblicità, molestie o rigore, che non siano assolutamente necessari o inevitabili. Segnatamente l'uso della coercizione fisica deve essere proporzionato nei modi e nei tempi allo scopo e alle circostanze.

²L'arrestato è di regola separato dai detenuti in espiatione di pena.

³Egli è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.

⁴I colloqui con terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato. La corrispondenza è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato.

XI. Anticipazione di pena e di collocamento

[44]

Art. 105 ¹Compatibilmente con i bisogni dell'istruzione e con le circostanze, l'arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena detentiva, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore.

²Analogamente può chiedere di essere trasferito in un'istituzione per il trattamento stazionario per accertare l'idoneità al collocamento e per eventualmente anticipare il trattamento.

XII. Revoca dell'arresto

Art. 106 ¹L'ordine di arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato.

²Cessa di avere effetto con l'abbandono del procedimento, con la sentenza di assoluzione e con quella di condanna a pena detentiva sospesa condizionalmente o a pena pecuniaria. [45]

B. Libertà provvisoria

I. Principio e condizioni

Art. 107 ¹L'arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria.

²Egli deve essere messo in libertà, quando lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza.

[46]

II. Istanza dell'arrestato

Art. 108 ¹L'istanza è diretta al Procuratore pubblico, il quale l'ammette con immediata esecutività e comunicazione al Giudice dell'istruzione e dell'arresto oppure trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto decide entro tre giorni con nota a verbale, sentito l'accusato o il suo difensore.

³Dopo l'emanazione dell'atto di accusa e fino all'inizio del pubblico dibattimento, l'istanza è diretta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

⁴Dopo l'inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l'istanza è diretta al presidente della Corte competente.

C. Ripristino dell'arresto

Art. 109 ¹L'accusato è ricondotto in carcere:

- a) se contravviene agli obblighi previsti dalle misure di cui agli art. 96 e 107;
- b) se dette misure non sono più idonee allo scopo;
- c) se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto.

²Il magistrato che ordina il provvedimento procede come in caso di arresto.

D. Cauzione

I. Modalità

Art. 110 ¹La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee.

²L'ammontare della cauzione è commisurato alla natura e alle conseguenze del reato, tenuto calcolo delle condizioni economiche e dell'antecedente condotta dell'accusato.

II. Restituzione

Art. 111 ¹La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata.

²Chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirla periodicamente.

³La cauzione prestata dall'accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico.

III. Decadenza

Art. 112 ¹La cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l'accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all'espiazione di pena o misura privativa della libertà.

²La parte civile ha però il diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato.

³La decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il Procuratore pubblico e gli interessati.

⁴Se l'accusato rispettivamente il condannato si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile.

TITOLO V Prove CAPITOLO I In generale

A. Principi generali

Art. 113 ¹Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.

²Sono ammissibili anche mezzi di prova non espressamente previsti dalla legge, purché non permettano l'elusione di limitazioni legali per l'assunzione di altri mezzi di prova, e rispettati i principi del cpv. 1.

B. Verbale

I. Contenuto e forma

Art. 114 ¹Nelle operazioni dell'istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone che prendono parte all'operazione. Le domande si iscrivono solamente quando sia necessario per la comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di narrazione. Tuttavia, quando si prevede che il verbale dovrà essere letto nel pubblico dibattimento, si trascrive il tenore letterale delle risposte.

²Il Procuratore pubblico detta il verbale ad alta voce, in modo che i presenti lo sentano. È in facoltà dell'esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può privarcelo.

II. Conoscenza da parte dell'interrogato

Art. 115 ¹Il verbale dev'essere letto alle persone esaminate od intervenute all'atto per altra ragione; a richiesta viene loro esibito per la lettura.

²Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene sottoscritto con firma o con segno a mano dalle persone esaminate; infine i funzionari presenti ed il segretario lo sottoscrivono.

³Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.

⁴Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analogo annotazione alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.

C. Uso di registratori

Art. 116 ¹Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.

²Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell'interrogatorio.

³Il verbale, oltre a ciò che prevede l'art. 114, deve indicare che è la trascrizione della registrazione. Il magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale, oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.

⁴L'interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione, durante un termine non inferiore a dieci giorni.

⁵L'interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell'interrogatorio.

⁶Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla distruzione della registrazione.

CAPITOLO II Interrogatorio dell'accusato

A. Citazione

Art. 117 ¹L'indiziato o accusato a piede libero dev'essere citato per scritto all'interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell'ordine di comparizione forzata. L'ordine dev'essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.

²In casi urgenti, all'indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale. Tale citazione dev'essere menzionata nel verbale.

B. Audizione

I. Modalità

Art. 118 ¹L'interrogante invita dapprima l'indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità, nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.

²L'indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.

³L'interrogante rende quindi noto all'indiziato o accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un'esposizione continuata.

⁴Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l'indiziato o accusato venga a conoscere gli elementi di prova che stanno contro di lui perché abbia occasione di giustificarsi.

II. Divieto di mezzi coercitivi

Art. 119 ¹È proibito di pregiudicare la libertà di decisione e di manifestazione della propria volontà dell'indiziato o accusato con domande capziose, promesse, minacce, maltrattamenti, droghe, attentati all'integrità corporale, o mezzi simili.

²Le deposizioni rese in violazione di queste disposizioni sono nulle e non ne è tenuto conto nemmeno con il consenso dell'indiziato o accusato.

C. Accertamenti d'ufficio

Art. 120 La confessione dell'indiziato o accusato non dispensa il giudice dall'obbligo di verificare, per quanto è possibile, le circostanze di fatto del reato.

CAPITOLO III Testimoni

A. Obbligo di testimoniare

Art. 121 Chiunque viene citato come testimone ha l'obbligo di ottemperare alla citazione e di deporre quanto è a sua conoscenza sull'oggetto del processo.

B. Citazione

Art. 122 ¹Il testimone è citato, di regola con congruo preavviso, mediante raccomandata postale o per mezzo di usciere. La citazione deve indicare il cognome, nome, domicilio o residenza o dimora e qualità di testimone; il magistrato davanti al quale il testimone deve presentarsi; il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione e, se è opportuno, il motivo; le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, segnatamente la pena disciplinare e la comparizione forzata. Con la citazione il testimone è avvertito che gli è vietato di assistere al dibattimento prima della sua audizione.

²Il testimone che si trova nel luogo ove deve essere sentito può essere chiamato a deporre anche sulla sola citazione verbale. La citazione verbale dev'essere menzionata nel processo verbale. Il testimone domiciliato fuori del Cantone Ticino può eleggere domicilio nel Cantone.

³Se il testimone regolarmente citato omette di comparire, o se è manifesta la sua intenzione di non comparire senza legittimo impedimento, il magistrato può ordinare la sua immediata comparizione forzata. Il processo verbale indica i fatti sui quali si fonda tale ordine.

C. Testimonianza del membro di un'autorità o del funzionario

Art. 123 ¹Se la persona citata come testimone è un membro di un'autorità o un pubblico funzionario, deve essere avvertita dell'obbligo di chiedere alla competente autorità il permesso di deporre su fatti che conosce in virtù della sua carica.

²L'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.

D. Eccezioni all'obbligo

I. Professione

Art. 124 Non possono essere obbligati a deporre:

- a) gli ecclesiastici per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio del loro ministero;
- b) gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, come pure gli ausiliari di questi professionisti, le levatrici per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio professionale, salvo che esista un obbligo legale d'informare l'autorità;
- c) gli operatori menzionati all'art. 15 cpv. 2 della legge federale sugli stupefacenti nei limiti in esso indicati.

²Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all'art. 13 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona

[47]

interessata li proscioglie per scritto dall'obbligo di serbare il segreto.

II. Parentela

Art. 125 Non possono essere obbligati a deporre:

- a) il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è

[48]

stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'indiziato o accusato;

- b) gli ascendenti e discendenti dell'indiziato o accusato, i suoi fratelli e sorelle, i suoi cognati, gli zii ed i nipoti anche di affinità, i cugini germani, i suoceri, il genero e la nuora.

III. Interesse del testimone

Art. 126 Ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125, comportare l'apertura di un procedimento penale.

IV. Notifica al testimone

Art. 127 Il testimone, prima di essere interrogato, deve essere avvertito, con nota a verbale, della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126. Egli ha il diritto di avvalersi della facoltà di non deporre in qualsiasi momento dell'interrogatorio.

E. Ammonimento

Art. 128 ¹Prima dell'esame, il testimone deve essere ammonito di dire la verità e di nulla tacere di quanto è a sua conoscenza riguardo al fatto per il quale si procede, e deve essere informato sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza.

²Il testimone è quindi interrogato sul suo cognome, nome, età, stato civile, professione e dimora ed occorrendo, su altre circostanze personali e particolarmente sulle sue relazioni con l'indiziato o accusato, con la parte lesa o con le altre persone interessate nel processo.

F. Giuramento o promessa

I. Stadio nel quale sono prestati

Art. 129 ¹I testimoni prestano giuramento o promessa al dibattimento.

²Il giuramento o la promessa possono essere richiesti anche nel periodo istruttorio quando sia ragionevolmente presumibile che il testimone non potrà presentarsi al dibattimento, o che la sua comparsa potrà difficilmente aver luogo a motivo della distanza.

II. Eccezioni

Art. 130 Non devono essere chiamate a prestare giuramento o promessa le persone menzionate all'art. 125 e neppure coloro che non hanno l'età di sedici anni compiuti o che non sono in grado di valutare l'importanza del giuramento o della promessa.

III. Formula

Art. 131 ¹Il giuramento o la promessa si prestano con la formula seguente letta dal magistrato:

“Giuro di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.

“Prometto di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere”.

²Il testimone, udita la formula, presta il giuramento o la promessa pronunciando le parole “lo giuro” o “lo prometto”.

IV. Muti e sordi

Art. 132 ¹I muti che sanno scrivere prestano giuramento o promessa sottoscrivendone la formula.

²I muti che non sapessero scrivere, prestano giuramento o promessa con segni o con l'assistenza di un interprete.

³Se il testimone è sordo, gli viene sottoposta la formula scritta del giuramento o della promessa.

G. Audizione separata e confronti

Art. 133 ¹Ciascun testimone deve, di regola, essere sentito separatamente dagli altri. Anche nel

periodo delle informazioni preliminari e dell'istruzione formale possono essere ordinati confronti con altri testimoni, con la parte lesa o con l'indiziato o accusato quando sia necessario per chiarire qualche circostanza importante.

²I confronti devono svolgersi davanti al magistrato, a meno che non vi sia il consenso delle parti al loro svolgimento davanti ad altre persone incaricate dell'inchiesta.

H. Modalità della deposizione

I. In generale

Art. 134 ¹Il testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa l'oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni.

²Non è lecito interrogare il testimone in modo da influire sulle sue risposte. È vietato formulare domande capziose.

II. Riconoscimento di persone o di cose

Art. 135 Qualora si debba ottenere dal testimone il riconoscimento di persone o di cose, queste gli sono presentate in modo conveniente. Il testimone deve prima essere invitato a farne un'esatta descrizione ed a indicare i contrassegni distintivi.

III. Interrogatorio di sordi e di muti

Art. 136 ¹Se il testimone è sordo si sottopongono le domande per scritto.

²Se è muto è invitato a rispondere per scritto, con segni o con l'assistenza di un interprete.

IV. Impedimento a comparire

Art. 137 Le persone che per malattia od infermità sono impediti di comparire sono sentite nella loro abitazione o nella casa di cura.

V. Interrogatorio per rogatoria

Art. 138 ¹L'esame dei testimoni che si trovano fuori del Cantone avviene, di regola, in via di rogatoria.

²A questo fine si comunicano all'autorità competente del luogo ove si trova il testimone le domande su cui deve vertere l'esame e la si invita, in pari tempo, a voler estenderle, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimone.

³Se le parti hanno il diritto di assistere agli atti d'istruzione, è loro comunicato il luogo e la data dell'interrogazione; il difensore e la parte civile possono partecipare all'audizione o presentare per scritto domande da porre al testimone.

⁴Qualora fosse necessaria la comparsa personale del testimone, vi si provvede in conformità dei trattati.

VI. Audizione della parte lesa

Art. 139 ¹Alla parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.

²La parte lesa, il coniuge, il partner registrato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell'accusato

[49]

nell'interesse della sua difesa.

CAPITOLO IV Sopralluoghi e ricostruzioni

A. Esecuzione dell'ispezione

Art. 140 ¹L'ispezione deve essere compiuta ogni qualvolta appaia necessaria per il chiarimento di una circostanza importante del processo.

²Se è necessario entrare in un'abitazione si devono osservare le disposizioni previste per la perquisizione domiciliare.

³Se l'ispezione serve alla ricostruzione di un reato, essa deve esser fatta, se possibile, nelle medesime circostanze.

B. Verbale

Art. 141 Il verbale dell'ispezione è steso chiaramente ed in modo circostanziato; occorrendo, vi si uniscono rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei.

CAPITOLO V Perizia

A. Premessa della perizia

Art. 142 Se occorre stabilire fatti e circostanze, per l'accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti.

²La perizia può essere chiesta dalle parti e dai loro patrocinatori. Sull'ammissibilità della prova decide il magistrato.

³La scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato.

⁴Le parti possono far assistere alle operazioni peritali periti propri; la domanda dev'essere accolta, sempre che non comporti ritardi od ostacoli all'opera dei periti giudiziali.

B. Periti

I. Obbligo di accettare la nomina

Art. 143 ¹Il perito scelto non può rifiutare la sua opera quando sia autorizzato all'esercizio della scienza, dell'arte o del mestiere per cui l'opera stessa è richiesta.

²Le cause che dispensano il testimone dal deporre autorizzano il perito a ricusare la sua opera.

II. Esclusione e ricusa

Art. 144 ¹Il perito è escluso e può essere ricusato per le stesse cause che determinano la ricusa o la esclusione del giudice. Non è però motivo di esclusione la circostanza che il perito fu sentito come testimone.

²Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all'accusato, nonché al Procuratore pubblico quando la nomina è fatta dal presidente del Tribunale competente. Il nome dei periti scelti è notificato a coloro cui compete il diritto di ricusa, a meno che l'urgenza delle circostanze non lo consenta.

³Il motivo di ricusa dev'essere provato.

⁴L'istanza di ricusa dev'essere presentata al magistrato che ha designato il perito entro tre giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

III. Giuramento o promessa

Art. 145 Il perito, prima di rilasciare il suo parere, giura o promette di prestare la sua opera imparzialmente e secondo scienza e coscienza.

C. Quesiti e termine

Art. 146 ¹Il magistrato designa l'oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell'istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali. Se vi è pericolo che l'esame distrugga l'oggetto da esaminare, una parte sola di esso è consegnata, se possibile, al perito, il quale ne deve possibilmente conservare una parte.

²Il magistrato impartisce al perito un termine per presentare il proprio referto scritto, salvo non sia possibile la immediata deposizione a verbale. Il termine può essere prorogato su domanda motivata del perito. Gli art. 29 e 30 sono applicabili se il perito, senza giustificato motivo, non adempie il proprio ufficio.

³Il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l'audizione di testimoni o dell'accusato. Allo stesso fine durante l'istruttoria o nel pubblico dibattimento, gli può essere permesso di esaminare gli atti, di assistere alla deposizione dei testimoni e dell'accusato e di rivolgere loro direttamente delle domande.

⁴Il perito può chiedere la collaborazione di periti ausiliari per problemi speciali; in tal caso, deve preliminarmente chiedere il consenso del magistrato; sono applicabili gli art. 143, 144 e 145.

D. Perizia psichiatrica

Art. 147 ¹L'accusato può essere sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte.

[50]

²La custodia nella Clinica psichiatrica cantonale per i bisogni della perizia non può eccedere la durata di sessanta giorni.

[51]

³Solo eccezionalmente, con l'autorizzazione del magistrato, l'esaminando può essere ricoverato in altro stabilimento.

E. Chiarimenti e nuova perizia

Art. 148 ¹Tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.

²Il magistrato può ordinare d'ufficio, o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri. Ciò ha luogo specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni sono incomplete o se le loro conclusioni sono contraddittorie. In tal caso il magistrato designa l'oggetto della perizia e

assegna al perito un termine per la presentazione del referto scritto. Per l'esclusione e la ricusa è applicabile l'art. 144.

F. Esame medico

I. In generale

Art. 149 ¹I medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; essi possono essere interrogati per dare informazioni circa le loro constatazioni.

²Una persona non indiziata può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a esame medico, solo se l'esame è indispensabile per constatare le tracce o le conseguenze di un reato.

II. Ispezione del cadavere

Art. 150 ¹In caso di omicidio, o di morte per causa ignota o sospetta, si deve procedere prima dell'inumazione all'ispezione del cadavere, la quale deve essere eseguita da un medico.

²Se il cadavere è già sepolto, ne è ordinata l'esumazione.

III. Autopsia

1. Premesse

Art. 151 Deve essere eseguita l'autopsia se dall'ispezione del cadavere e dalle constatazioni del medico vi sia il sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare l'esatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all'autopsia.

2. Neonato

Art. 152 Nel caso di autopsia di un neonato l'indagine deve specialmente essere diretta a constatare se esso abbia vissuto all'atto della nascita o dopo di essa e se fosse in stato di vivere fuori del corpo materno.

3. Esecuzione

Art. 153 ¹L'autopsia viene eseguita da un medico legale. Essa non può essere affidata al medico che ha assistito il defunto nell'ultima malattia. Egli può essere chiamato ad assistere all'autopsia ed a dare spiegazioni sulla malattia.

²Il parere del medico indica la causa e il momento della morte.

IV. Lesioni

Art. 154 Nei casi di lesione personale, il ferito deve essere esaminato da uno o più medici. Il referto spiega la qualità delle lesioni, il modo con cui vennero prodotte, il tempo in cui presumibilmente furono inferte e la durata presumibile della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

G. Falso in monete e in altri mezzi di pagamento

Art. 155 Nei reati di falso nummario le monete, la cartamoneta e gli altri mezzi di pagamento sono, se possibile, presentati all'istituto dal quale sono posti in circolazione le vere monete, cartamoneta e altri mezzi di pagamento del genere, perché esso dia il suo parere sulla contraffazione ed alterazione e sul modo con cui fu operata.

H. Falso documentale

Art. 156 ¹Per accertare l'autenticità o la falsità di una scrittura, come pure per scoprire l'autore della falsità è ordinata, se occorre, una verifica di scritture per mezzo di perizia. Il magistrato competente ha il diritto di farsi consegnare da terzi scritture per il confronto ed anche di invitare l'indiziato o accusato a stendere uno scritto in presenza sua e dei periti o a consegnare precedenti sue scritture.

²È riservato l'art. 164 concernente la perquisizione di carte.

CAPITOLO VI Perquisizione e sequestro

A. Perquisizione

I. Premesse

Art. 157 ¹Il domicilio ai sensi del Codice penale svizzero è inviolabile. Si può procedere a perquisizione solo quando esistano gravi indizi che vi si trovi nascosto l'autore di un reato o un testimone nei confronti del quale è stata ordinata la comparizione forzata, oppure che vi si possano rinvenire elementi di prova o tracce del reato.

²Le persone gravemente indiziate di aver commesso un reato o d'essere in possesso di oggetti sequestrabili possono essere sottoposte a perquisizione personale. La perquisizione personale può essere compiuta solo da una persona dello stesso sesso o, se richiesto dalle circostanze, da un

medico.

³Di ogni perquisizione è tenuto un verbale.

II. Perquisizione a scopo di arresto

Art. 158 ¹Ogni funzionario od agente di polizia autorizzato a procedere ad un arresto può effettuare, a questo scopo, una perquisizione domiciliare, esibendo l'ordine di arresto.

²L'esibizione dell'ordine di arresto non è necessaria in caso di flagrante o quasi flagrante reato.

III. Perquisizione domiciliare

1. Premesse

Art. 159 La perquisizione domiciliare può aver luogo solo per ordine scritto del magistrato, oppure con il consenso scritto della persona interessata.

2. Esecuzione

Art. 160 ¹Nelle perquisizioni si deve evitare ogni pubblicità, indagine o molestia che non siano necessarie. Di notte non si fa luogo a perquisizione domiciliare, salvo vi sia pericolo nel ritardo.

²Se l'abitazione che dev'essere perquisita è chiusa, i suoi occupanti sono invitati in nome della legge ad aprirla. In caso di rifiuto o di ritardo è aperta con la forza.

³La persona la cui abitazione viene perquisita è invitata ad assistervi. Qualora fosse impedita, o se la sua presenza non fosse opportuna, essa è invitata a designare una persona che deve assistervi in sua vece. Se questo è impossibile, l'invito è diretto ad un membro adulto della famiglia, e, in mancanza, al sindaco o municipale o funzionario comunale designato dal municipio. Se nella perquisizione nulla si rinviene di sospetto ne è data analoga dichiarazione alla parte interessata.

B. Sequestro

I. Premesse e verbale

Art. 161 ¹Il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato.

²Sono da sequestrare segnatamente:

- a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l'indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo;
- b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta

[52]

gli art. 69-72 CPS.

³Possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe, se ciò sia adeguato alle circostanze.

⁴Il sequestro di cose mobili in possesso dell'accusato avviene con il deposito delle stesse presso il Ministero pubblico.

⁵Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario.

⁶Il verbale indica i motivi dell'ordine di sequestro.

⁷Al detentore degli oggetti sequestrati può essere ordinato di non render noti il sequestro o i motivi dello stesso, fino ad autorizzazione scritta, al proprietario o al possessore delle cose sequestrate, quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta.

II. Obbligo di consegna ed eccezione

[53]

allo stesso

[54]

Art. 162 ¹Chi ha in custodia oggetti menzionati dall'art. 161 è obbligato a presentarli e consegnarli ogni qualvolta ne sia richiesto.

²In caso di rifiuto, vi può essere costretto con le pene applicate ai testimoni che rifiutano di rendere testimonianza.

³Tali pene non si applicano contro quelle persone che hanno facoltà di rifiutarsi di deporre come testimone.

⁴Resta riservata la possibilità di procedere al sequestro mediante perquisizione.

[55]

III. Elenco, custodia e confisca anticipata

[56]

Art. 163 ¹Gli oggetti sequestrati devono essere elencati e custoditi in modo che non ne sia possibile l'alterazione o la sottrazione; se essi sono per loro natura soggetti ad alterazione o corruzione, se ne forma un'esatta descrizione e vengono sottoposti a perizia.

²Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l'interessato, sull'istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e distruzione degli oggetti, delle sostanze

o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporti spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.

³Il Giudice può assumere prove d'ufficio.

⁴Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull'eventuale risarcimento a favore degli interessati in base ai correnti prezzi di mercato applicati, al momento della sentenza, agli oggetti in questione.

IV. Sequestro di documenti

Art. 164 Trattandosi di perquisizione di carte, si ha cura che il loro contenuto non giunga alla conoscenza di persone che non ne hanno diritto. Se il detentore o l'avente diritto delle carte non vuole permetterne l'esame, esse sono ritirate dall'autorità sotto suggello e si provoca la decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto se debbano essere perquisite o restituite. Consentita la perquisizione, devono essere restituite tutte le carte estranee al processo.

V. Decadenza

Art. 165 ¹L'autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro.

²Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all'avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato. Gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell'accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l'autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile.

³Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell'accusato.

⁴Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro.

CAPITOLO VII

Controlli

A. Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

I. In generale

[57]

Art. 165a La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata dalla legislazione federale.

II. Competenze

[58]

Art. 165b ¹Il Procuratore pubblico è competente a ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

²L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

³La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sorveglianza, alla Camera dei ricorsi penali.

⁴Il Tribunale di appello designa, ogni due anni, il giudice, con il relativo supplente, che dirige la selezione in caso di sorveglianza di una persona che può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale; il magistrato cui è attribuita una simile incombenza e il supplente devono essere scelti fra i giudici del Tribunale di appello che non sono membri del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali.

B. Uso di apparecchi tecnici di sorveglianza

[59]

I. Condizioni

[60]

Art. 166 ¹Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza se:

- il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l'intervento, e
- determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o complice del reato, e
- le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano rimaste infruttuose.

[61]

...

[62]

3...

⁴Le annotazioni non necessarie per l'inchiesta sono conservate separatamente e distrutte a procedura ultimata a cura dell'autorità che le ha ordinate.

II. Approvazione

Art. 167 ¹Entro ventiquattro ore, il Procuratore pubblico sottopone per approvazione al Giudice dell'istruzione e dell'arresto una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata, [63]

che stabilisce l'uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.

²La decisione vige per al massimo sei mesi; il Procuratore pubblico può prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev'essere sottoposta per approvazione al Giudice dell'istruzione e dell'arresto dieci giorni prima della scadenza del termine.

³Il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.

III. Esame e decisione

Art. 168 ¹Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto esamina la decisione in base alla motivazione e agli atti.

²Se concorda con la decisione emette un decreto che l'approva.

³Se accerta che è stato violato il diritto federale o il diritto cantonale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, revoca la decisione.

⁴Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al Procuratore pubblico un breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.

⁵Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Procuratore pubblico entro cinque giorni dall'inizio della sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell'inizio di questa data.

IV. Prevenzione

Art. 169 ¹Il Procuratore pubblico può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza, se determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un crimine o un delitto, la cui [64]

gravità giustifica l'intervento.

²Gli art. 166 a 168 si applicano per analogia.

V. Segretezza e comunicazione

Art. 170 ¹La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.

²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine o quando non sia più compatibile con lo scopo dell'inchiesta.

³Durante l'istruzione il Procuratore pubblico deve render nota alla persona in causa l'avvenuta sorveglianza al termine della sorveglianza stessa, se non vi si oppongono gravi motivi di inchiesta. I motivi della mancata informazione devono essere sottoposti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per approvazione.

⁴L'informazione sull'avvenuta sorveglianza deve essere data in ogni caso alla fine dell'istruttoria. L'accusato e il suo difensore possono fare richiesta di prendere visione della documentazione relativa.

[65]

Art. 171 ...

C. Avviso in caso di pericolo

Art. 172 Il Procuratore pubblico deve informare immediatamente l'autorità competente se dall'istruzione del processo risulta un pericolo imminente per la vita o l'integrità delle persone, per esempio a causa di pericolo di crollo di una costruzione, a causa di inquinamento di acque potabili o di costruzioni stradali pericolose.

TITOLO VI Procedimento di istruzione CAPITOLO I Disposizioni generali

A. Premesse

Art. 173 L'apertura di un'istruzione formale giudiziaria è vincolata alla condizione che sia stata promossa l'accusa.

B. Oggetto

Art. 174 L'istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell'accusa.

C. Irrevocabilità

Art. 175 ¹La promozione dell'accusa non può essere ritirata.

²Essa deve sfociare tempestivamente nella decisione di rinvio a giudizio o di abbandono.

D. Trattamento delle persone coinvolte nel procedimento

Art. 176 ¹Le autorità devono accertare con la medesima diligenza le circostanze a favore dell'indiziato o accusato e quelle a suo sfavore.

²Ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.

³Se l'accusato è detenuto, il procedimento deve essere condotto celermente senza rispettare l'ordine dei procedimenti pendenti e senza interruzione. Questa norma è applicabile anche se l'accusato ha chiesto d'anticipare l'esecuzione della pena.

E. Segretezza dell'istruzione

Art. 177 ¹Il procedimento di istruzione non è pubblico.

²I magistrati, i funzionari, i periti designati dall'autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

³Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore e alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato o altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.

⁴Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per l'accertamento di un reato.

CAPITOLO II

Notizia di reato e informazioni preliminari**A. Notizia al Procuratore pubblico**

Art. 178 ¹Quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa.

²Eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti.

B. Polizia giudiziaria

Art. 179 ¹La polizia cantonale, nell'attuazione dei suoi compiti di polizia giudiziaria, agisce sotto la direzione del Procuratore pubblico.

²Essa procede in caso di urgenza ad accertare l'esistenza di reati, assicurandone le prove, e ad identificarne gli autori, con immediata segnalazione al Procuratore pubblico.

³La sua attività è regolata dalla legislazione sulla polizia ritenuto il rispetto di quanto disposto dal presente codice.

C. Tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte

Art. 180 ¹Trattandosi di reati a querela di parte, il Procuratore pubblico può, se lo ritiene opportuno, trasmettere preliminarmente gli atti al Giudice di pace per un tentativo di conciliazione da compiere sollecitamente.

²Se il tentativo di conciliazione non dà esito favorevole, il Procuratore pubblico procede ai sensi dell'art. 178.

D. Denuncia dell'autorità

Art. 181 Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

E. Danno all'integrità della persona per sospetto di reato

Art. 182 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure gli ausiliari di questi professionisti, che nell'esercizio della loro professione hanno il sospetto di malattia, lesione o morte per causa di reato, sono tenuti a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico ed a trasmettergli gli atti relativi, riservate preminenti ragioni dell'interessato tutelate da leggi speciali.

F. Informazioni preliminari**I. In generale**

Art. 183 Per chiarire il sospetto di reato ed identificarne l'autore, il Procuratore pubblico può procedere all'assunzione di prove.

II. Conclusione

Art. 184 ¹Se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l'accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all'accusato e avviso alle parti, e procede all'istruzione del processo.

²Nel caso contrario, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato che non fa luogo al procedimento.

³L'arresto equivale a promozione dell'accusa: con l'intimazione dell'ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione dell'accusa.

G. Non luogo a procedere**I. Forma del decreto**

[66]

Art. 185 ¹Il decreto di non luogo a procedere può essere notificato senza motivazione, menzionando che il denunciato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all'art. 186 decorre dall'intimazione della motivazione.

²Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all'art. 186.

II. Istanza di promozione dell'accusa

Art. 186 ¹La parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa.

²La Camera dei ricorsi penali decide sull'istanza dopo averla trasmessa al denunciato e al Procuratore pubblico per le osservazioni da presentare entro dieci giorni.

³Se l'istanza è accolta, l'istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico.

⁴Quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, la Camera dei ricorsi penali ordina al Procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

III. Riapertura del procedimento

Art. 187 ¹Il procedimento, da cui si è desistito ai sensi dell'art. 184 cpv. 2, è ripreso a giudizio del Procuratore pubblico, quando si scoprono nuove prove.

²Valgono le disposizioni che reggono le informazioni preliminari.

CAPITOLO III**Promozione dell'accusa e istruzione formale****A. Contenuto della promozione dell'accusa**

Art. 188 La promozione dell'accusa deve indicare:

- a) le generalità dell'accusato, atte ad identificarlo;
- b) la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato e la corrispondente qualifica giuridica;
- c) l'autorità che l'ha emanata;
- d) eventualmente il querelante, la parte lesa o la parte civile.

B. Scopo dell'istruzione formale

Art. 189 L'istruzione del procedimento ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame l'accusa contro una determinata persona, in modo che si possa pronunciare o la desistenza del procedimento o lo stato di accusa, e di assicurare la non interrotta assunzione delle prove nel pubblico dibattimento.

C. Estensione a persone o fatti

Art. 190 ¹Se nel corso dell'istruzione si manifesta la necessità di estenderla ad una persona non indicata nella promozione dell'accusa, il Procuratore pubblico procede come all'art. 184.

²La connessione è presunta.

³L'estensione ad un altro fatto o a un'altra qualifica giuridica può avvenire con notifica a verbale. Il relativo verbale, se del caso per estratto, è intimato al difensore.

D. Ricorso contro la promozione dell'accusa

Art. 191 ¹Nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell'accusa per opporre le eccezioni che

sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell'azione od omissione incriminata.

²La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata.

E. Competenza

Art. 192 ¹Di regola il procedimento deve essere avviato, condotto e concluso dal Procuratore pubblico che ha promosso l'accusa.

²Il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente o assistere da un altro Procuratore pubblico.

F. Conduzione dell'istruzione formale

Art. 193 Il Procuratore pubblico dirige l'istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti.

G. Competenze delegate

Art. 194 Il Procuratore pubblico può sotto sua responsabilità incaricare o delegare funzionari del Ministero pubblico o funzionari di polizia all'assunzione di prove.

H. Verbale delle operazioni

Art. 195 Di tutte le operazioni di istruzione formale, il Procuratore pubblico tiene verbale cronologico.

I. Completazione dell'istruzione formale

Art. 196 ¹Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, ne dà avviso alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare entro un termine da lui fissato, non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere.

²A richiesta gli atti sono consegnati ai patrocinatori, eventualmente in parte, per un tempo determinato.

³Se l'istruzione è ripresa, il Procuratore pubblico può assumere nuove prove.

⁴Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi, limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze.

⁵Contro le decisioni del Procuratore pubblico è dato reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

L. Chiusura dell'istruzione formale

Art. 197 Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all'art. 196 cpv. 1, il Procuratore pubblico notifica alle parti la chiusura dell'istruzione formale.

TITOLO VII Rinvio a giudizio e abbandono CAPITOLO I Accusa

A. In generale

Art. 198 ¹Entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruzione formale, il Procuratore pubblico deve formulare il decreto o atto di accusa oppure pronunciare l'abbandono del procedimento.

²Il parziale abbandono nello stesso procedimento deve essere pronunciato con decisione separata dal decreto o atto di accusa.

B. Atto di accusa

I. Principio

Art. 199 L'atto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Tribunale di merito competente.

II. Contenuto

Art. 200 ¹L'atto di accusa deve indicare:

- a) il cognome, nome, paternità, età, professione, nazionalità e domicilio dell'accusato;
- b) l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale;
- c) gli articoli della legge penale applicabile;
- d) le Assise davanti alle quali deve aver luogo il dibattimento.

²All'atto di accusa è unito l'elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.

III. Ricorso

1. Casi

Art. 201 Entro il termine di dieci giorni dall'intimazione dell'atto di accusa può essere presentato dall'accusato e dalla parte civile ricorso alla Camera dei ricorsi penali, con contemporanea trasmissione al presidente della Corte competente, per opporre:

- a) la nullità dell'atto di accusa per vizio di forma;
- b) l'incompetenza delle Assise indicate nell'atto di accusa;
- c) le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato.

²Il ricorso ha effetto sospensivo: il presidente della Corte competente trasmette gli atti alla Camera dei ricorsi penali.

2. Nullità dell'atto di accusa

Art. 202 Pronunciata la nullità dell'atto di accusa, gli atti sono ritornati allo stesso Procuratore pubblico perché presenti un nuovo atto di accusa.

3. Incompetenza della Corte

Art. 203 ¹Accertata l'incompetenza della Corte indicata nell'atto di accusa, il giudizio è devoluto alla Corte d'assise competente, con trasmissione degli atti al suo presidente.

²Se deve essere emanato un decreto di accusa, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico per la sua completazione come all'art. 208 e per nuova intimazione alle parti per eventuale opposizione.

4. Eccezioni

Art. 204 La fondatezza dell'eccezione comporta l'abbandono o la sospensione del procedimento.

5. Reiezione

Art. 205 La reiezione del ricorso è pronunciata con decreto non motivato e non è definitiva.

IV. Trasmissione

Art. 206 ¹L'atto di accusa con l'incarto dell'istruzione formale è trasmesso al giudice competente.

²Analogamente procede la Camera dei ricorsi penali, dopo la decisione del ricorso contro l'atto di accusa, salvo il caso dell'art. 202.

C. Decreto di accusa

I. Principio

[67]

1. In generale

[68]

Art. 207 ¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato alla Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile.

²...

³Con il decreto di accusa possono essere pronunciate le misure previste dagli art. 67b-73 CPS.

⁴Non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene detentive né revoche della sospensione condizionale delle stesse, senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico.

2. Semplificazione della procedura

[69]

Art. 207a Il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, in specie:

- a) dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale;
- b) prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197.

II. Contenuto

Art. 208 ¹Il decreto di accusa deve indicare oltre a quanto previsto dall'art. 200:

- a) la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale;
- b) l'eventuale indennizzo alla parte civile;
- c) l'eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna;

[70]

- d) le eventuali misure previste dagli art. 67b-73 CPS;
- e) l'avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquisteranno forza di cosa giudicata se l'accusato o la parte civile non avranno presentato al Procuratore pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall'intimazione;

f) l'avvertenza che possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d'ufficio e il gratuito patrocinio.

²Al decreto di accusa è unito l'elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.

III. Intimazione

Art. 209 Il Procuratore pubblico intima il decreto di accusa all'accusato, al difensore e alla parte civile.

IV. Opposizione

Art. 210 ¹L'opposizione non deve essere motivata.

²Può essere presentata opposizione parziale, contro singoli dispositivi del decreto di accusa.

³L'opposizione può essere ritirata finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza. Rimane riservata l'attribuzione delle spese dalla stessa cagionate.

V. Trasmissione

Art. 211 ¹Se viene interposta opposizione, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio il decreto di accusa con l'incarto dell'istruzione formale alla Pretura penale. [\[71\]](#)

²Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento. [\[72\]](#)

³Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo alla Pretura penale entro tre giorni dall'ordinanza sulle prove. [\[73\]](#)

VI. Ricorso

Art. 212 ¹Contro il decreto di accusa è dato il ricorso per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201-205, applicati per analogia, senza contemporanea trasmissione alla Pretura penale, ritenuto che la Camera dei ricorsi penali ritrasmette sempre gli atti al Procuratore pubblico. [\[74\]](#)

²Il ricorso sospende la decorrenza dei termini per la presentazione dell'opposizione.

D. Rinvio a giudizio secondo il diritto penale amministrativo

Art. 213 ¹Il rinvio a giudizio dell'amministrazione federale in causa tiene luogo di atto o decreto di accusa.

²Sono riservate le disposizioni speciali degli art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo.

CAPITOLO II Abbandono

A. Abbandono del procedimento [\[75\]](#)

I. Contenuto e forma del decreto [\[76\]](#)

Art. 214 ¹Se, dopo compiuta l'istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l'atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l'abbandono del procedimento penale.

²Il decreto di abbandono può essere notificato senza motivazione, menzionando che l'accusato e la parte civile possono richiederla entro dieci giorni; in tal caso, per la parte civile, il termine del rimedio di cui all'art. 216 decorre dall'intimazione della motivazione.

³Se la parte civile non chiede la motivazione, non è dato il rimedio di cui all'art. 216.

II. Notifica

Art. 215 Il Procuratore pubblico notifica il decreto di abbandono all'accusato, al difensore e alla parte civile.

III. Proposta di atto di accusa

1. Generalità

Art. 216 ¹Entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi penali un atto di accusa, accompagnato da memoriale di motivazione.

²Rilevati vizi di forma, la Camera dei ricorsi penali rinvia l'atto di accusa al proponente, perché lo emendi entro dieci giorni. La competenza del giudice di merito è verificata e definita d'ufficio.

³Il procedimento di accusa per i reati connessi con quelli oggetto dell'abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto di accusa.

⁴Questo rimedio non è ammesso per le contravvenzioni.

2. Osservazioni ed eccezioni

Art. 217 ¹La proposta e il memoriale sono intimati alle altre parti e al Procuratore pubblico con il termine di dieci giorni per le osservazioni.

²Nello stesso termine l'accusato può sollevare le eccezioni di cui all'art. 201 cpv. 1 lett. c), che sono decise dalla Camera dei ricorsi penali con un unico giudizio, con riferimento agli art. 204 e 205.

3. Delibazione

Art. 218 ¹Se ammette l'atto di accusa, la Camera dei ricorsi penali trasmette gli atti al giudice del merito competente, con decreto non motivato.

²Gli incombenti di accusa sono assunti dal Procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l'abbandono.

4. Decreto di accusa

Art. 219 ¹Se l'accusa è ammessa e se è adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore, la Camera dei ricorsi

penali può trasformare l'atto di accusa in decreto di accusa. [\[77\]](#)

²In tal caso gli atti sono trasmessi con decreto non motivato al Procuratore pubblico competente secondo l'art. 218 cpv. 2, affinché proceda come agli art. 208 e 209.

IV. Crescita in giudicato

Art. 220 ¹Il decreto di abbandono ha forza di cosa giudicata.

²È riservata la revoca.

B. Revoca del decreto di abbandono**I. Proposta**

Art. 221 ¹Quando si scoprono fatti o mezzi di prova rilevanti, non emersi nell'istruzione formale e finché l'azione penale non sia prescritta, il Procuratore pubblico e la parte civile possono proporre alla Camera dei ricorsi penali la revoca del decreto di abbandono.

²Non è ammessa revoca in caso di contravvenzioni.

II. Osservazioni

Art. 222 ¹La proposta di revoca è intimata alle parti con il termine di dieci giorni per presentare osservazioni.

²Se la Camera dei ricorsi penali accerta pericolo di collusione, non si fa luogo a scambio di allegati.

III. Decisione

Art. 223 ¹Ammessa la revoca, con decreto non motivato, il procedimento viene riassunto allo stadio dell'istruzione formale.

²È ammissibile una revoca parziale rispetto alla promozione dell'accusa che ha fatto oggetto di abbandono.

³La proposta respinta non può essere rinnovata per gli stessi motivi.

TITOLO VIII**Giudizio****CAPITOLO I****Atti preparatori del dibattimento****A. Ordinanza di apertura**

Art. 224 ¹Il presidente della Corte competente, entro tre giorni dalla ricevuta dell'atto o del decreto di accusa, notifica all'accusato, al suo difensore e alla parte civile un'ordinanza, con la quale intima l'atto di accusa rispettivamente comunica l'opposizione al decreto di accusa e dà le avvertenze di legge.

²In particolare sono assegnati e iniziano a decorrere i termini degli articoli seguenti.

B. Difensore

Art. 225 L'accusato, che ne è sprovvisto, è invitato a designare nel termine di tre giorni il difensore, riservate le norme sulla difesa d'ufficio e sul gratuito patrocinio.

C. Assessori-giurati

Art. 226 ¹Le parti sono citate alla seduta pubblica di estrazione degli assessori-giurati, con l'avvertenza all'accusato che nei processi davanti alle Assise correzionali può rinunciare, con l'accordo del difensore e del Procuratore pubblico.

[78]

Si procede in seguito a norma della legge sull'organizzazione giudiziaria.

³La rinuncia può avvenire anche dopo l'estrazione e sino all'apertura del dibattimento.

D. Notifica di prove

I. In generale

Art. 227 ¹Se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l'atto di accusa, devono notificarle al presidente entro dieci giorni. Il presidente ad istanza di parte proroga convenientemente questo termine.

²Entro lo stesso termine le parti possono formulare opposizione all'uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell'istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa accettazione dell'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale, per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l'assunzione con l'atto di accusa.

³La richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l'istruzione formale deve essere motivata.

⁴In caso di abuso, le prove irrilevanti possono essere respinte.

⁵Il presidente può disporre d'ufficio l'assunzione di prove al dibattimento.

⁶L'ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

II. Riserva

Art. 228 ¹Prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i termini dell'articolo precedente e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ritenuto che -salvo rilevanza e novità- la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.

²Sull'ammissibilità della richiesta formulata al dibattimento decide la Corte, che ha pure la facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.

E. Assenza dal processo

Art. 229 ¹Il presidente, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, può autorizzare l'accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni.

²L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dall'intimazione dell'ordinanza di cui all'art. 224 cpv. 1.

³Può ancora essere presentata sino all'apertura del dibattimento, entro dieci giorni dall'insorgere di nuovi motivi.

⁴L'assenza non può essere autorizzata senza il consenso di tutte le parti, se l'istanza è presentata dopo l'intimazione delle citazioni al processo. In tal caso, una decisione negativa non può essere impugnata.

F. Aggiornamento del dibattimento

Art. 230 ¹Il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte.

²In caso di intervento degli assessori-giurati, il termine è prolungato di regola sino a sessanta giorni.

³Le citazioni sono staccate dal presidente al più tardi dieci giorni prima del dibattimento, riservata la notifica ritardata di testimoni e periti.

G. Organizzazione del dibattimento

Art. 231 ¹Il presidente può fissare con ordinanza il programma del dibattimento, con particolare riguardo all'ordine e ai tempi dell'assunzione delle prove.

²Il Procuratore pubblico ed i patrocinatori possono essere convocati in udienza per questi incombenti.

³Questi provvedimenti possono essere contestati unicamente dinanzi alla Corte.

CAPITOLO II Dibattimento

A. Direzione

Art. 232 ¹La direzione del dibattimento spetta al presidente. Quando un suo provvedimento venga impugnato, la Corte decide.

²Il presidente veglia affinché il comportamento e l'abbigliamento delle parti siano rispettosi della Corte.

B. Presenza dei giudici e delle parti

Art. 233 ¹Al dibattimento devono essere presenti, senza interruzione, tutte le persone chiamate a

pronunciare la sentenza, il Procuratore pubblico, l'accusato e il difensore. È riservato l'art. 229.

²La Corte può permettere al difensore, alla parte civile ed al suo patrocinatore di assentarsi per parte del dibattimento se le altre parti non vi si oppongono.

³La Corte può permettere al Procuratore pubblico o al segretario di farsi sostituire per parte del procedimento da un sostituto.

⁴Queste decisioni sono definitive.

C. Costituzione delle Assise

Art. 234 ¹Il presidente costituisce innanzitutto le Assise, deferendo il giuramento o la promessa agli assessori-giurati giusta la formula seguente:

“Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze del dibattimento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte”.

²Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo prometto”.

D. Accusato

I. In generale

Art. 235 ¹L'accusato compare sciolto al dibattimento. Se è in arresto è accompagnato da agenti di polizia.

²Iniziato il dibattimento, il presidente ordina le misure opportune per impedire che l'accusato a piede libero si allontani durante le interruzioni.

II. Misure disciplinari nei suoi confronti

Art. 236 ¹Se l'accusato si comporta in modo da turbare il regolare svolgimento dell'udienza, e vi persiste nonostante l'ammonizione del presidente, la Corte delle assise può decidere che il dibattimento prosegua senza la sua presenza.

²Il provvedimento può essere revocato ad istanza del difensore.

E. Rinvio e sospensione del dibattimento

Art. 237 ¹Sulla domanda di rinvio o di sospensione del dibattimento decide la Corte.

²Il rinvio e la sospensione possono essere accordati solo per tempo determinato e per uno dei motivi seguenti:

- a) malattia o grave impedimento dell'accusato o del suo difensore;
- b) malattia od altro grave impedimento a comparire di un testimone o perito o della parte lesa citata come testimone, qualora la deposizione sia importante per il processo e non possa essere altrimenti supplita.

³Nel caso di duraturo impedimento dell'accusato, si può procedere al giudizio; sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni.

F. Interruzione del dibattimento

Art. 238 Il presidente può accordare brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, in particolare per le esigenze del processo.

G. Formalità iniziali

Art. 239 ¹Il presidente invita l'accusato a declinare cognome, nome, età, nazionalità, domicilio, professione e stato civile.

²Il segretario legge l'atto d'accusa; all'accusato che non comprende la lingua italiana l'atto di accusa è tradotto nella sua lingua materna o in altra lingua a lui nota, a meno che egli non vi rinunci perché già gli è stato tradotto.

³Il presidente spiega ai giurati il significato dell'atto d'accusa.

⁴Ai giurati vengono messi a disposizione l'atto d'accusa, il Codice penale e il Codice di procedura penale.

⁵Il presidente procede poi all'appello dei testimoni e dei periti citati.

H. Testimoni

Art. 240 ¹I testimoni citati sono avvertiti dal presidente del loro obbligo di non intrattenersi sull'oggetto del processo e di non assistere al dibattimento prima di essere interrogati.

²Il presidente provvede ad impedire eventuali intese fra i testimoni.

³Con l'autorizzazione del presidente i periti possono, anche prima del loro interrogatorio, assistere al dibattimento.

⁴A seconda delle circostanze, può essere imposto al querelante ed alla parte lesa di allontanarsi

dalla sala di udienza, finché non siano chiamati a deporre. Il loro rappresentante continua ad essere presente al dibattimento.

I. Reperti

Art. 241 Di regola si devono portare nella sala d'udienza gli oggetti uniti agli atti come mezzi di prova e strumenti del reato.

L. Interrogatorio

I. Accusato

Art. 242 ¹L'accusato è interrogato dal presidente. I membri della Corte, il Procuratore pubblico, il difensore e la parte civile possono successivamente porre domande all'accusato.

²Nel caso di più accusati l'ordine del loro interrogatorio è stabilito dal presidente.

³Durante l'interrogatorio di un accusato, gli altri possono essere allontanati dalla sala d'udienza quando il presidente lo reputi opportuno per la ricerca della verità.

⁴Ultimato l'interrogatorio separato, le parti possono rivolgere domande ai singoli accusati al fine di chiarire le eventuali contraddizioni.

II. Parte lesa, testimoni e periti

Art. 243 ¹Dopo l'interrogatorio dell'accusato, si procede all'esame della parte lesa, dei testimoni e dei periti, nell'ordine stabilito dal presidente, incominciando, di regola, da quelli presentati con l'atto di accusa.

²I testimoni ed i periti di accusa sono interrogati dapprima dal Procuratore pubblico, poi dalla parte civile, infine dal difensore.

³Il difensore ha tuttavia il diritto di interrogarli prima della parte civile.

⁴I testimoni ed i periti notificati dalla parte civile sono sentiti in seguito, interrogati prima da essa, poi dal Procuratore pubblico e infine dal difensore.

⁵Il difensore interroga per primo i testimoni e periti notificati dalla difesa.

⁶Il presidente ed i membri della Corte hanno facoltà di rivolgere domande all'accusato, alla parte lesa, ai testimoni e ai periti.

⁷L'accusato ha la facoltà di rivolgere direttamente delle domande.

III. Confronto fra testimoni

Art. 244 ¹Il presidente può ordinare il confronto di testimoni quando le loro deposizioni non concordino su circostanze rilevanti.

²I testimoni e i periti non possono allontanarsi se non quando siano stati licenziati dal presidente.

³Le parti hanno pure diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni.

IV. Disciplina dell'interrogatorio

Art. 245 ¹Il presidente deve proteggere l'accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi delle parti nell'interrogatorio. La Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell'interrogatorio. Le domande sono allora proposte per mezzo del presidente.

²Il presidente può vietare domande non pertinenti all'oggetto del processo. Nascendo contestazioni, la Corte decide.

V. Falsa testimonianza

Art. 246 Se vi sono gravi indizi che un testimone deponga scientemente il falso, la sua deposizione è registrata a verbale, letta al testimone e da lui firmata. Il presidente può ordinare l'arresto del testimone.

VI. Deposizioni in istruttoria

Art. 247 ¹Le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 227 e 228.

²All'accusato possono prospettarsi le dichiarazioni che ha fatto nell'istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure prospettarsi le dichiarazioni fatte nell'istruttoria, quando la loro deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle sopra punti essenziali.

VII. Impedimento del testimone

Art. 248 Se un testimone è impedito di comparire al dibattimento per causa di malattia, può essere sentito al suo domicilio dal presidente, con l'intervento del Procuratore pubblico, dell'accusato, del difensore, della parte civile o del suo avvocato. La deposizione è registrata a verbale dal segretario e letta all'udienza.

VIII. Lettura di atti processuali

Art. 249 ¹Al dibattimento si devono leggere le parti dei verbali delle ispezioni, perquisizioni e perizie, delle sentenze penali e dei documenti scritti che servono come mezzo di prova nel processo.

²Dopo la lettura degli atti, l'accusato ha diritto di fare dichiarazioni.

³Dinanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell'istruzione formale, salvo su richiesta di parte.

M. Nuovi fatti o nuova valutazione giuridica dei fatti

Art. 250 ¹Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa, l'accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.

²Se dai dibattimenti risulta, invece, che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di accusa, su istanza del Procuratore pubblico ed anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d'accusa.

³Non si fa luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l'accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando.

⁴Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l'accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell'atto di accusa.

N. Arringhe e conclusioni delle parti

Art. 251 ¹Esaurita l'assunzione delle prove, il Procuratore pubblico fa la sua esposizione intorno all'oggetto dell'accusa. La parte civile prende la parola dopo il Procuratore pubblico. La difesa risponde.

²Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno il diritto di replicare e la difesa di duplicare. Eccezionalmente il presidente può autorizzare un difensore a replicare all'arringa di un altro difensore.

³Il Procuratore pubblico prende conclusioni sulla questione della colpevolezza e della pena. La parte civile sulla colpevolezza e sul risarcimento dei danni. La difesa su tutti e tre i punti.

⁴La parte civile non assistita al dibattimento da un avvocato può chiedere al Procuratore pubblico di prender conclusioni sul risarcimento dei danni.

⁵Se vi sono più accusati e i loro difensori non si accordano sull'ordine della parola, il presidente lo stabilisce avendo riguardo alla gravità dell'accusa, per modo che il difensore del più gravemente accusato abbia per ultimo la parola.

⁶Al termine del loro intervento, le parti possono presentare un testo scritto che contiene le conclusioni.

O. Dichiarazioni dell'accusato

Art. 252 L'accusato, dopo che ha parlato il suo difensore, deve essere interpellato se abbia qualche cosa da aggiungere in sua difesa.

P. Quesiti**I. Loro formulazione**

Art. 253 ¹Conclusa la discussione, il presidente propone i quesiti che devono essere sottoposti al giudizio della Corte.

²Le parti possono presentare proposte di modificazione, sulle quali la Corte giudica immediatamente annunciando verbalmente le decisioni.

II. Contenuto

Art. 254 ¹I quesiti devono comprendere separatamente le azioni ed omissioni che formano l'oggetto dell'accusa, con tutti gli elementi costitutivi del reato, le circostanze che determinano l'esistenza di una specie particolare di reato, o l'applicazione di una pena diversa, e quelle che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

²Se vi sono più accusati i quesiti sono formulati singolarmente per ognuno di essi.

Q. Verbale**I. Contenuto**

Art. 255 ¹Il verbale del dibattimento è tenuto dal segretario.

Esso deve contenere:

a) il luogo ed il giorno del dibattimento;

- b) il nome dei giudici, degli assessori-giurati, del Procuratore pubblico e del segretario;
- c) la data e le conclusioni dell'atto di accusa;
- d) il nome dell'accusato, del difensore, della parte civile e del suo rappresentante e patrocinatore;
- e) il nome dei testimoni, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento;
- f) se il dibattimento è stato pubblico, o se ne fu esclusa la pubblicità e per quale motivo.

²Deve inoltre indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate ed il dispositivo della sentenza; a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente.

³Nel verbale sono riportate le risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni:

- a) nei casi previsti dagli art. 246 e 248;
- b) se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria;
- c) d'ufficio o su richiesta delle parti.

⁴Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

II. Efficacia probatoria e impugnazione

Art. 256 ¹L'osservanza delle formalità prescritte per il dibattimento può essere provata soltanto per mezzo del verbale.

²Il contenuto del verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso.

CAPITOLO III Sentenza

A. Deliberazione della Corte

I. Discussione e decisione

Art. 257 ¹Conclusa la discussione, la Corte d'assise procede immediatamente all'esame del fatto e del diritto, rispondendo ai quesiti.

²Il presidente sottopone a deliberazione prima le questioni di fatto, poi le questioni di diritto, da ultimo le questioni della pena e del risarcimento. Tutti i membri della Corte devono votare su quest'ultime questioni, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto. Prima votano gli assessori-giurati in ordine alfabetico, poi i giudici a latere. Il presidente vota per ultimo.

³Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte di assise se non alla maggioranza dei suoi membri.

⁴I dispositivi della sentenza sono redatti dal presidente e letti subito in seduta pubblica, alla presenza della Corte al completo, del Procuratore pubblico, dell'accusato e del difensore.

⁵Il presidente espone i motivi essenziali del giudizio; qualora vi fosse discordanza fra la motivazione orale e quella scritta (art. 260), determinante è quest'ultima.

II. Verbale

Art. 258 ¹I dispositivi sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare ne è annotato il motivo.

²Il verbale indica il nome del giudice incaricato della redazione della sentenza.

B. Apprezzamento delle prove

Art. 259 Sul valore delle prove raccolte, la Corte d'assise decide secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento.

C. Sentenza

I. Contenuto

Art. 260 ¹La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica e Cantone del Ticino e deve enunciare:

- a) il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui fu pronunciata;
- b) la denominazione della Corte d'assise ed i nomi dei membri che la compongono;
- c) il nome del Procuratore pubblico, della parte civile e del suo patrocinatore;
- d) il cognome, nome, la paternità, l'età, la professione, la nazionalità e il domicilio dell'accusato;
- e) il nome del difensore;
- f) il contenuto essenziale dell'atto d'accusa;
- g) il giorno del dibattimento;
- h) le proposte conclusionali del Procuratore pubblico, della parte civile e della difesa;
- i) la decisione della Corte sulla questione della colpeabilità, sui risarcimenti e sulle spese, rispondendo ad ogni singolo quesito;
- l) le norme della legge penale applicate;
- m) i motivi della decisione;

n) i rimedi di diritto e i termini entro i quali possono essere fatti valere.

²La sentenza si fonda sui fatti indicati nell'atto di accusa, riservato l'art. 250.

³Nei motivi sono concisamente esposti i fatti che la Corte ritiene provati o non provati e per quali ragioni, e le considerazioni di diritto.

⁴Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l'accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la [\[79\]](#)

presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.

⁵Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell'accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di [\[80\]](#) chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.

II. Sentenza di condanna

Art. 261 La sentenza di condanna deve precisare:

- a) l'azione o l'omissione di cui l'accusato è ritenuto colpevole con la indicazione delle circostanze che motivano il titolo del reato e l'applicazione di una determinata sanzione penale;
- b) la pena, le misure e la revoca della sospensione condizionale a cui l'accusato viene [\[81\]](#) condannato.

III. Sentenza di assoluzione

Art. 262 La sentenza di assoluzione deve indicare nel dispositivo solo il proscioglimento dell'accusato dall'accusa.

IV. Redazione e intimazione

Art. 263 ¹La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all'accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico ed alla parte civile entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità.

²Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori-giurati. [\[82\]](#)

V. Pubblicazione

Art. 264 ¹Comunicati oralmente i dispositivi della sentenza, il presidente avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni.

²L'assenza del Procuratore pubblico e del difensore non invalida la pubblicazione.

³Se l'accusato e il suo difensore non sono presenti, il presidente assume due testimoni alla pubblicazione.

⁴Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la [\[83\]](#) motivazione della sentenza.

⁵Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, quest'ultimo, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la [\[84\]](#) motivazione della sentenza.

CAPITOLO IV Pretese civili

A. Indagini sul danno

Art. 265 L'autorità penale deve, senza ritardare il corso dell'azione penale, estendere le sue indagini alle circostanze che hanno influenza nella determinazione del danno.

B. Giudizio sulle pretese di diritto civile

Art. 266 Nella sentenza di condanna la Corte d'assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile.

C. Rinvio al foro civile; risarcimento parziale

Art. 267 ¹Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile. Contro questa decisione non è dato rimedio di diritto.

In tale caso, la Corte può accordare alla parte civile un risarcimento parziale.

D. Rimedi di diritto

I. Legittimazione

Art. 268 ¹Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.

²Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale.

II. Termini

Art. 269 I termini per il ricorso decorrono dalla crescita in giudicato della sentenza penale.

E. Restituzione alla parte lesa

I. Per sentenza penale o decisione dell'inquirente

Art. 270 ¹La sentenza ordina la restituzione alla parte danneggiata degli oggetti riconosciuti di sua proprietà.

²Per la restituzione al danneggiato, prima della pubblicazione della sentenza, degli oggetti sottratti, vale l'art. 165 cpv. 2 e 3.

II. Per giudizio civile

Art. 271 La domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è demandata al foro civile nei seguenti casi:

- a) se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato;
- b) se più danneggiati se ne contendono la proprietà;
- c) se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto.

F. Assoluzione

Art. 272 Se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento.

[85]

CAPITOLO V

Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa

A. Atti preparatori del giudice

[86]

della Pretura penale

[87]

Art. 273 Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.

B. Dibattimento

[88]

Art. 274 ¹Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.

²Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall'intimazione dell'ordinanza sulle prove.

³Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l'accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all'accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.

C. Verbale

Art. 275 ¹Il verbale dell'udienza è tenuto da un addetto alla cancelleria.

²Il verbale deve contenere:

- a) il luogo e il giorno del dibattimento;
- b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;
- c) la data e le conclusioni del decreto d'accusa;
- d) il nome dell'accusato e della parte civile;
- e) i nomi dei testimoni e dei periti assunti e l'elenco delle altre prove esperite;
- f) le domande presentate all'udienza;
- g) la nota degli atti, documenti ed oggetti inerenti al processo.

[89]

D. Sentenza

Art. 276 ¹Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla

[90]

parte civile ed al Procuratore pubblico.

²Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere,

[91]

pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza.

³La sentenza motivata dev'essere intimata, sotto pena di nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all'accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l'indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.

⁴Il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.

⁵La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.

[92]

6...

E. Giudizio contumaciale

Art. 277 ¹Non comparso l'accusato nel giorno fissato per il dibattimento, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti e il difensore,

[93]

e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti.

²Degli atti processuali è tenuto verbale.

³Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio.

⁴In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.

⁵Se l'accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l'accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.

[94]

⁶Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l'accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento; per le spese e per i risarcimenti, il

[95]

giudizio è immediatamente esecutivo.

F. Rimedi di diritto

Art. 278 ¹Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.

[96]

²Sono applicabili le norme del titolo IX, capitolo III e IV.

TITOLO IX

Rimedi di diritto

CAPITOLO I

Competenze e procedura dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto

A. In materia di libertà personale

Art. 279 Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV.

B. Reclamo

I. In generale

Art. 280 ¹Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico è ammesso il reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, salvo contraria disposizione di legge.

²Sono legittimati al reclamo le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo.

II. Modalità

Art. 281 ¹Il reclamo è presentato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento o fintanto che dura l'omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.

²Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

III. Procedura scritta

Art. 282 Il reclamo è intimato al Procuratore pubblico e alle altre parti interessate al provvedimento o all'omissione impugnata con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata.

IV. Procedura orale

Art. 283 ¹Invece dell'assegnazione di un termine per le osservazioni, o in ogni caso se lo ritiene opportuno, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto può citare le parti ad udienza di contraddittorio.

²Al termine dell'udienza il Giudice dell'istruzione e dell'arresto decide con nota a verbale. Può rinviare la decisione a sentenza come all'art. 282 cpv. 2.

CAPITOLO II

Competenze e procedura dinanzi alla Camera dei ricorsi penali

A. Competenze

Art. 284 ¹La Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso:

- a) contro le decisioni del Giudice dell'istruzione e dell'arresto e contro i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale, nonché contro le decisioni del Giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di sequestri;
- b) contro il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell'accusa, il decreto di abbandono e l'atto o decreto di accusa;
- c) contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge.

²Esercita le altre competenze attribuitele dalla legge.

³Salvo contraria disposizione speciale sono applicate le norme procedurali che seguono.

B. Ricorso

I. Modalità

Art. 285 ¹Il ricorso è presentato alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione o del provvedimento rispettivamente fintanto che dura l'omissione impugnata, in tante copie quante sono le parti più una per il giudice.

²Non ha effetto sospensivo, salvo che la legge disponga altrimenti o salvo contraria decisione del presidente della Camera dei ricorsi penali.

II. Procedura

Art. 286 ¹Il ricorso è intimato al Procuratore pubblico, alle altre parti interessate e —nel caso dell'art. 284 cpv. 1 lett. c) —al presidente del Tribunale competente con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

²Alla procedura ricorsuale è applicabile l'art. 283 cpv. 1.

³All'udienza presenzia il presidente della Camera dei ricorsi penali o un giudice delegato, che la presiede.

⁴La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto.

CAPITOLO III

Cassazione

A. Legittimazione

Art. 287 ¹Il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali.

²La parte civile può interporre il ricorso soltanto contro una sentenza di assoluzione.

B. Motivi di cassazione

Art. 288 Il ricorso per cassazione è ammesso:

- a) per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza;
- b) per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile;
- c) per arbitrio nell'accertamento dei fatti.

C. Ricorso per cassazione

I. Modalità

Art. 289 ¹La dichiarazione di ricorso deve essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale entro tre giorni ne dà comunicazione agli interessati.

Il ricorrente deve inoltrare la motivazione del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta, presentandola in triplice esemplare, alla stessa autorità cui è stata notificata la dichiarazione di ricorso, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

³Ricevuta la motivazione del ricorso il presidente trasmette l'intero incarto, con il verbale, al presidente della Corte di cassazione e revisione penale.

⁴La mancata presentazione della motivazione fa decadere il ricorso. In tal caso il presidente della Corte delle assise decreta la decadenza del ricorso, esentando il ricorrente da tasse di giustizia e spese processuali.

II. Effetto sospensivo

Art. 290 ¹Il ricorso per cassazione presentato dall'accusato sospende l'esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso.

²Il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell'arresto al presidente della Corte di cassazione, il quale decide entro brevi termini.

III. Procedimento preparatorio

Art. 291 ¹La Corte di cassazione e revisione penale respinge con decisione sommariamente motivata i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati.

²Negli altri casi il presidente della Corte di cassazione e revisione penale notifica, entro cinque giorni, la motivazione del ricorso agli interessati.

³Entro venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e revisione penale, che le notifica agli interessati entro tre giorni.

IV. Seduta pubblica

Art. 292 ¹Entro dieci giorni della notifica delle osservazioni o dalla scadenza infruttuosa del termine per presentarle è facoltà di una parte di chiedere lo svolgimento del dibattimento pubblico davanti alla Corte di cassazione e revisione penale, che lo deve ordinare.

²Il dibattimento può anche essere ordinato d'ufficio dalla Corte.

³In ogni caso la Corte comunica alle parti la data della deliberazione.

V. Dibattimento

Art. 293 ¹Se tutte le parti sono presenti, viene data la parola al ricorrente per l'esposizione del ricorso ed alle altre parti per la risposta. Replica e duplica sono concesse soltanto in casi eccezionali.

²Se sono stati interposti ricorsi per cassazione dal Procuratore pubblico e dalle parti, o da più accusati, il presidente decide l'ordine di parola.

³Se è presente una sola parte, essa ha il diritto di esporre le sue ragioni.

D. Giudizio

I. In generale

Art. 294 ¹Costatata la non comparsa o chiuso il dibattimento, la Corte procede alla deliberazione, decidendo con una sola sentenza tutti i titoli di cassazione. La Corte decide entro tre mesi dalla data alla quale le vennero trasmessi il ricorso e gli atti.

²La decisione è firmata al protocollo da tutti i membri della Corte e dal segretario. Se un membro è impedito di firmare, se ne indica il motivo.

³La sentenza è redatta dal presidente o da un giudice da lui designato.

⁴Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa [\[97\]](#)

esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia all'autorità di esecuzione della pena.

⁵La sentenza completata con i motivi è notificata successivamente alle parti, al più tardi entro un mese dalla decisione.

⁶Ogni sentenza della Corte di cassazione viene spedita in copia al presidente della Corte delle assise o al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

⁷Se non vi è dibattimento si procede per analogia.

II. Limiti dell'esame

Art. 295 ¹La Corte non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; essa è vincolata dagli accertamenti di fatto del giudice del merito.

²Essa non è vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti.

III. Effetti dell'accoglimento del ricorso

1. In generale

Art. 296 ¹In caso di accoglimento del ricorso, la Corte riforma la sentenza quando ha sufficienti

elementi per il nuovo giudizio.

²In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito; questa sarà composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena.

2. Per gli accusati che non hanno presentato ricorso

Art. 297 Se la sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi.

E. Rinvio ordinato dal Tribunale federale

Art. 298 Le disposizioni di cui all'art. 296 si applicano anche ai casi di rinvio ordinati dal Tribunale federale.

CAPITOLO IV Revisione

A. Sentenza di condanna

I. Casi

Art. 299 La revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo:

- a) quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona;
- b) quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, inconciliabile con essa;
- c) quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 397 CPS);
- d) quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee.

II. Legittimazione

Art. 300 ¹La domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l'esecuzione della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato.

²Verificandosi uno dei casi previsti dall'art. 299 lett. a), b) e c), il Procuratore pubblico è tenuto a presentare la domanda di revisione appena ne abbia avuto la notizia.

³Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dal partner registrato, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo. [\[98\]](#)

III. Procedimento per il giudizio della Corte

Art. 301 ¹La domanda di revisione con gli atti a cui si appoggia è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale.

²Alla procedura sono applicate per analogia le disposizioni degli art. 291 e seguenti.

³Occorrendo, la Corte nomina un giudice relatore perché esamini i fatti prodotti, compia l'istruzione e faccia rapporto.

⁴Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove da parte della Corte di cassazione e revisione penale.

⁵La Corte può inoltre ordinare che sia sospesa l'esecuzione della sentenza.

IV. Giudizio sul merito

1. Rinvio

Art. 302 ¹Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l'atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale. [\[99\]](#)

²Se viene accolta una domanda di revisione di un decreto di accusa cresciuto in giudicato, la Corte trasmette gli atti al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 66 della legge sull'organizzazione giudiziaria. [\[100\]](#)

2. Senza rinvio

Art. 303 Se il condannato a favore del quale è stata domandata la revisione è morto, la Corte decide senza rimando alle Assise.

²Riconosciuta l'innocenza del condannato, la sentenza di condanna è annullata e la sua memoria è riabilitata.

V. Effetti del nuovo giudizio

Art. 304 ¹Se il condannato viene assolto con la nuova sentenza, quella precedente di condanna è annullata con tutti i suoi effetti.

²Al condannato si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.

³Se il condannato è confermato colpevole, la precedente sentenza di condanna rimane in vigore.

VI. Pubblicazione

Art. 305 ¹Le sentenze che annullano o riducono una condanna sono pubblicate in modo adeguato, su richiesta degli interessati.

²Gli interessati devono essere avvertiti del diritto di chiedere la pubblicazione.

B. Sentenza di assoluzione

I. Casi e legittimazione

Art. 306 Finché l'azione penale non è prescritta il Procuratore pubblico e la parte lesa possono chiedere la revisione di una sentenza di assoluzione, quando sia provato con sentenza definitiva che l'assoluzione fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reati dell'accusato o di terza persona, o quando l'accusato fa una confessione degna di fede.

II. Riassunzione del procedimento

Art. 307 ¹Ammessa la revisione della sentenza di assoluzione, il procedimento viene riassunto allo stadio d'istruzione.

²La domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo.

TITOLO X Procedimenti speciali CAPITOLO I Procedura contro gli assenti

A. Procedimento davanti alla Corte

I. Citazione editale

1. Contenuto

Art. 308 Il presidente della Corte d'assise, ricevuto l'atto di accusa, ordina una pubblicazione che deve contenere:

- a) nome, cognome, età, luogo di nascita, condizione e professione dell'accusato;
- b) l'indicazione del reato portato dall'atto di accusa;
- c) l'intimazione all'accusato di comparire davanti alle Assise entro il termine fissato, non minore di un mese e non maggiore di sei mesi;
- d) la comminatoria che, in caso di non comparsa, si procederà al giudizio contumaciale.

2. Pubblicazione

Art. 309 La citazione viene affissa nel luogo di dimora ultima dell'accusato e pubblicata per due volte nel Foglio ufficiale del Cantone, con un intervallo di almeno quindici giorni.

II. Fuga dopo emanazione dell'atto di accusa

Art. 310 Chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell'atto di accusa al presidente viene citato a norma degli art. 308 e 309.

III. Presenza dell'accusato

Art. 311 Se l'accusato si presenta o viene arrestato, contro di lui si procede nelle forme ordinarie davanti alle Assise.

IV. Giudizio

Art. 312 Se l'accusato non si presenta, la Corte di assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il Procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore.

V. Casi speciali

1. Contumacia dell'accusato a piede libero

Art. 313 ¹Nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente

citato, non compare all'udienza della Corte.

²In questo caso, quando la Corte ritenga che l'accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all'art. 237, può rinviare il processo, sentiti il Procuratore pubblico e il difensore.

2. Accusati presenti e contumaci

Art. 314 ¹Quando tra gli accusati nello stesso procedimento ve ne sono di presenti e di assenti, si procede contro i presenti nelle forme consuete, osservando però nella citazione i termini propri ai contumaci.

²Il giudizio è unico per gli assenti e i presenti.

³Eccezionalmente e quando la citazione contumaciale recasse soverchio ritardo, il presidente delle Assise può ordinare la disgiunzione dei procedimenti.

VI. Pubblicazione della sentenza

Art. 315 Il dispositivo della sentenza contumaciale è pubblicato nel Foglio ufficiale.

B. Revoca della contumacia

Art. 316 ¹Quando il condannato in contumacia venga arrestato o si presenti spontaneamente, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico dibattimento. L'istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell'azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.

²Se il condannato è in stato d'arresto, deve essere immediatamente avvertito del diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale.

³L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.

⁴L'istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l'accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa.

⁵Se l'accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d'assise non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l'accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.

[101]

CAPITOLO II

[102]

Procedura abbreviata

A. Istanza di procedura abbreviata

[103]

Art. 316a ¹L'accusato può chiedere a qualsiasi stadio del procedimento, prima dell'emanazione dell'atto di accusa, che si proceda nei suoi confronti con procedura abbreviata; l'istanza deve essere firmata anche dal difensore.

²Il Procuratore pubblico decide discrezionalmente e senza obbligo di motivazione se respingere o dare seguito alla domanda.

B. Informazione alle parti lese

[104]

Art. 316b ¹Se il Procuratore pubblico ritiene di dare seguito all'istanza, ne informa le parti lese e le eventuali parti civili, fissando un termine di dieci giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, verranno demandate al foro civile.

²Sono riservati i diritti delle vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica.

C. Atto di accusa

I. Principio

[105]

Art. 316c ¹Se il Procuratore pubblico ritiene opportuna la procedura abbreviata, formula l'atto di accusa in base alle informazioni raccolte, senza far capo alle formalità previste dagli art. 196 e 197.

²Ottenuto il consenso delle parti, il Procuratore pubblico - con l'atto di accusa - deferisce formalmente l'accusato alla Corte delle Assise correzionali.

Contenuto

[106]

Art. 316d ¹L'atto di accusa deve indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 200 cpv. 1:

- a) una proposta di pena detentiva superiore a tre mesi e non superiore a tre anni, di pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o di lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore e la loro eventuale sospensione condizionale;
- b) ...
- c) l'eventuale indennizzo alla parte civile;
- d) l'eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna; [\[107\]](#)
- e) le eventuali proposte di misure.

²All'atto di accusa devono essere allegati gli atti del procedimento, come pure le dichiarazioni di consenso dell'accusato, del suo difensore e delle parti civili; tali dichiarazioni devono contenere l'avvertenza che esse non sono revocabili.

D. Dibattimento

I. Atti preparatori

[\[108\]](#)

Art. 316e Il presidente della Corte competente notifica l'atto di accusa entro tre giorni dalla ricevuta all'accusato, al suo difensore e alla parte civile, fissando il dibattimento di regola entro venti giorni da quando l'atto di accusa gli è stato trasmesso.

II. Svolgimento

[\[109\]](#)

Art. 316f ¹Il dibattimento è diretto dal presidente senza la partecipazione degli assessori-giurati; al dibattimento devono essere presenti il Procuratore pubblico, l'accusato e il difensore e, solo se lo desiderano, le parti civili e i loro patrocinatori.

²Il presidente procede all'interrogatorio dell'accusato e all'esame degli atti e decide immediatamente, senza assumere altre prove e senza far procedere alle arringhe.

E. Sentenza

[\[110\]](#)

Art. 316g ¹Il presidente valuta liberamente la legalità e l'opportunità della procedura abbreviata, come pure il fondamento e l'adeguatezza di fatto e di diritto dell'atto di accusa e delle proposte di pena.

²Il presidente comunica il suo giudizio alle parti seduta stante e ne espone verbalmente i motivi essenziali.

³In caso di conferma dell'atto di accusa, il dispositivo viene intimato alle parti entro dieci giorni.

⁴In caso contrario, gli atti vengono rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 66 della legge sull'organizzazione giudiziaria per la riattivazione del procedimento

[\[111\]](#)

secondo la procedura ordinaria.

⁵Contro la sentenza non è dato il rimedio del ricorso per cassazione.

[\[112\]](#)

CAPITOLO III Indennità

A. Diritto all'indennità

I. Dell'accusato

Art. 317 L'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.

II. Detenzione illegale

Art. 318 Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un'indennità.

III. Revisione

Art. 319 Se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l'assoluzione o una pena inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un'indennità ai sensi degli art. 317 e 318.

B. Motivi di riduzione e di esclusione del danno

[\[113\]](#) [\[114\]](#)

Art. 319a ¹L'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno.

²La rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate.

C. Procedura

I. Autorità competente[\[115\]](#) [\[116\]](#)

Art. 319b ¹L'accusato prosciolto deve promuovere l'azione davanti alla Camera dei ricorsi penali; l'azione è diretta contro lo Stato, che può farsi rappresentare da propri funzionari.

²La Camera dei ricorsi penali decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità civile.

³Gli accordi tra le parti sul versamento di indennità sono giuridicamente validi solo se ratificati dalla Camera dei ricorsi penali.

[\[117\]](#)**II. Termini**

Art. 320 ¹La domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

²La domanda d'indennità ai sensi dell'art. 318 deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l'illegalità della detenzione.

³La domanda d'indennità ai sensi dell'art. 319 deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione.

[\[118\]](#)

4-5...

III. Norme procedurali[\[119\]](#) [\[120\]](#)

Art. 320a ¹La Camera dei ricorsi penali fissa il termine per la presentazione della risposta; la mancata presentazione della risposta e la presentazione di una risposta generica non precludono lo Stato dagli ulteriori atti procedurali e non equivalgono all'ammissione dei fatti addotti nella petizione.

²La Camera dei ricorsi penali in via eccezionale può ordinare un ulteriore scambio di allegati, può indire un'udienza e può concedere alle parti la facoltà di presentare un allegato conclusionale; essa può assumere prove d'ufficio.

³Di principio sono ammesse solo le prove documentali; in via eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l'audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti.

⁴I funzionari incaricati di preparare la risposta hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento penale.

⁵Il codice di procedura civile e la legge sulla tariffa giudiziaria si applicano per analogia per la forma degli atti, per l'assunzione delle prove e per le spese e le ripetibili.

⁶Nell'ambito della procedura va sentito il Procuratore pubblico.

[\[121\]](#)**D. Successione nel diritto**

Art. 321 In caso di morte dell'avente diritto, l'azione passa ai suoi eredi.

[\[122\]](#)**E. Regresso**

Art. 322 Il denunciante, il querelante, la parte civile e il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; il giudizio spetta all'autorità che ha accordato l'indennità.

[\[123\]](#)**F. Indennità alla parte lesa**[\[124\]](#)

Art. 323 ¹L'assegnazione di un'indennità alla parte lesa in conformità dell'art. 73 CPS è decretata:

- a) dal presidente del Tribunale penale cantonale se il reato è di competenza della Corte delle assise criminali o della Corte delle assise correzionali;
- b) dal giudice della Pretura penale negli altri casi;
- c) ...

²L'istanza è presentata per scritto; è notificata all'autorità designata dal Consiglio di Stato ed al condannato per le loro osservazioni da presentare entro il termine di dieci giorni.

[\[125\]](#)

CAPITOLO IV

Riabilitazione, grazia e casellario giudiziale

A. ...

- Art. 324 ... [\[126\]](#)
 Art. 325-327 ... [\[127\]](#)

B. Grazia

Art. 328 Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio ed è disciplinato da una legge speciale.

C. Casellario giudiziale

- [\[128\]](#)
Art. 329 ¹Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.
²...
³Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.

[\[129\]](#)
 CAPITOLO V
Cauzione preventiva

Competenza

- [\[130\]](#)
Art. 330 Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto è l'autorità competente per esigere la cauzione preventiva da chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto, quando vi è motivo per temere che la minaccia venga attuata o quando una persona già condannata per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione di ripeterlo (art. 66 CPS).

[\[131\]](#)
 CAPITOLO VI
Diritto penale amministrativo

Autorità competenti

- Art. 331** ¹Quale agente ufficiale che deve essere presente alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo è designato il sindaco o un membro del municipio del comune dove trovasi l'immobile.
²Il Procuratore pubblico è l'autorità competente ad emanare l'ordine di arresto in conformità dell'art. 53 della legge precitata. Sono riservate le competenze del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

TITOLO XI
Disposizioni speciali

A. ...

- Art. 332** ... [\[132\]](#)

B. Assistenza riabilitativa

- [\[133\]](#)
Art. 333 [\[134\]](#) L'istituto dell'assistenza riabilitativa secondo gli art. 93 e 376 CPS è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l'organizzazione e le norme di funzionamento.

- Art. 334-335** ... [\[135\]](#)

C. Querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento

- [\[136\]](#)
Art. 336 Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall'art. 217 CPS.

TITOLO XII
Esecuzione dei giudizi

A. In generale

- Art. 337** ¹Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto

il Cantone. La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell'ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.

²Per l'esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli art. 356 e seguenti del CPS. [\[137\]](#)

[\[138\]](#)

B. Pene detentive

[\[139\]](#)

Art. 338 ¹Le pene detentive sono scontate secondo le norme del Codice penale e delle leggi speciali.

²Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 59, 60, 61, 63 e 64 CPS.

[\[140\]](#)

3...

C. Giudice dell'applicazione della pena

[\[141\]](#)

I. Competenze

[\[142\]](#)

Art. 339 ¹Il Giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 CPS);
- b) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva (art. 39 cpv. 1 CPS);
- c) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CPS);
- d) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CPS);
- e) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CPS);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CPS);
- f) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CPS);
- g) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CPS;
- h) a concedere il primo congedo, sentita l'autorità di esecuzione della pena;
- i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CPS) o dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e il 64b CPS);
- j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3 - 5 CPS); [\[143\]](#)
- k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

²Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza del presidente della Corte qualora questa abbia giudicato con l'intervento degli assessori-giurati.

II. Procedura

[\[144\]](#)

Art. 340 ¹Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

²Il condannato può valersi dell'assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria concernenti l'accusato; il giudice dell'applicazione della pena è competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio.

³Il giudice dell'applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena.

Il giudice dell'applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

5...

III. Ricorso

[145]

Art. 341 ¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre ricorso:

- a) alla Corte di cassazione e revisione penale nei casi dell'art. 339 cpv. 1 lett. a, b e k;
- b) alla Camera dei ricorsi penali nei casi dell'art. 339 cpv. 1 lett. c-j.

²Il ricorso è presentato in tre copie entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

³Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione del presidente.

⁴Il ricorso è intimato al giudice dell'applicazione della pena con un termine massimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

⁵Per il rimanente è applicabile per analogia l'art. 286 cpv. 2 e 3; per la procedura davanti alla Camera dei ricorsi penali è inoltre applicabile l'art. 286 cpv. 4; per la procedura davanti alla Corte di cassazione e revisione penale è inoltre applicabile l'art. 288.

D. Competenza per il mantenimento

[146]

della carcerazione

[147]

Art. 342 ¹Per garantire l'espiazione della pena residua derivante dall'eventuale revoca della liberazione condizionale, l'autorità di esecuzione della pena può, se v'è il pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell'interessato.

²In caso di mantenimento della carcerazione, l'interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta all'autorità di esecuzione della pena, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

E. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi

[148]

I. Composizione e organizzazione

[149]

Art. 343 ¹È istituita la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.

³La Commissione si organizza da sé.

[150]

II. Competenze

[151]

Art. 344 ¹La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CPS).

²Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena.

F. Casi particolari

[152]

I. Art. 67 e 67a CPS

[153]

Art. 345 ¹L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CPS).

²Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere l'attenuazione e la soppressione dell'interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CPS).

[154]

II. Art. 67b CPS

[155]

Art. 346 Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità

designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CPS).

[156]

III. Pubblicazioni

[157]

Art. 347 Le pubblicazioni previste dagli art. 60 e 70 CPS sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

G. Misure nei casi di incapacità e di

[158]

scemata imputabilità

[159]

Art. 348 Nei casi di incapacità e di scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 CPS, le misure previste negli art. 59-61, 63, 64, 67 e 67b CPS sono di competenza:

- a) della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunità dell'agente o di condanna di persona di responsabilità scemata;
- b) del presidente del Tribunale penale cantonale in caso di decreto di abbandono del Procuratore pubblico per impunità dell'agente.

H. Revoca della sospensione condizionale della pena

[160]

Art. 349 ¹La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'art. 46 CPS è pronunciata:

- a) dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
- b) negli altri casi dal giudice dell'applicazione della pena.

²La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso di cui alla lett. a), dal Procuratore pubblico o dall'autorità di esecuzione della pena nei casi di cui alla lett. b) del primo capoverso. Il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.

I. Confisca

Art. 350 ¹Nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale.

[161]

Pretura penale.

²Quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale; la domanda di confisca è presentata dal Procuratore pubblico.

³Nel caso di cui al cpv. 2, si applicano le norme della procedura civile; il tribunale può sempre assumere prove d'ufficio.

⁴Sono riservati i diritti particolari della parte lesa o di terzi giusta l'art. 70 CPS, da far valere nelle vie civili ordinarie.

[162]

TITOLO XIII Disposizione transitoria

Disposizione transitoria

Art. 351 ¹Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa.

²In tutti gli altri casi è applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[163]

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Pubblicato nel BU 1995, 483.

- [1] Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [2] Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [3] Cpv. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [4] Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [5] Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [6] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [7] Art. abrogati dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [8] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [9] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.
- [10] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [11] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [12] Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.
- [13] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.
- [14] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.
- [15] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [16] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [17] Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [18] Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [19] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 374.
- [20] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219; precedente modifica: BU 2002, 125.
- [21] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [22] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [23] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219; precedente modifica: BU 1997, 279.
- [24] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [25] Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [26] Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [27] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 374.
- [28] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [29] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.

- [30] Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219; precedenti modifiche: BU 1997, 279; 1998, 424.
- [31] Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [32] Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [33] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [34] Art. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [35] Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [36] Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [37] Cpv. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [38] Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [39] Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [40] Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [41] Cpv. modificato dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [42] Art. introdotto dalla L 2.6.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 337.
- [43] Cpv. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [44] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [45] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [46] Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [47] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 374.
- [48] Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.
- [49] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.
- [50] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [51] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [52] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [53] Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [54] Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [55] Nota marginale modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 141.
- [56] Art. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 141.
- [57] Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [58] Art. introdotto dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [59] Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [60] Frase modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.

- [61] Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [62] Cpv. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [63] Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [64] Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [65] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [66] Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [67] Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [68] Art. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 16.6.2009 - BU 2009, 249; precedenti modifiche: BU 2002, 125; BU 2007, 6.
- [69] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [70] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [71] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [72] Cpv. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 219.
- [73] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 219.
- [74] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [75] Nota marginale modificata dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [76] Art. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [77] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [78] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [79] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [80] Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [81] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [82] Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [83] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [84] Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61; introdotta dalla L 25.3.2002 - BU 2002, 125.
- [85] Capitolo modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [86] Nota marginale modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [87] Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [88] Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [89] Lett. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [90] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.

- [91] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [92] Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [93] Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 61.
- [94] Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 483.
- [95] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 483.
- [96] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [97] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [98] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.
- [99] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 125.
- [100] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [101] Cpv. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 483.
- [102] Sottotitolo introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [103] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [104] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [105] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [106] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [107] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [108] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [109] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [110] Art. introdotto dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [111] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.
- [112] Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.
- [113] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.
- [114] Norma transitoria (20 giugno 2006 - BU 2006, 297).
La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.
- [115] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.
- [116] Norma transitoria (20 giugno 2006 - BU 2006, 297).
La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.
- [117] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.
- [118] Cpv. abrogati dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.
- [119] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.
- [120] Norma transitoria (20 giugno 2006 - BU 2006, 297).

La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.

[121]

Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.

[122]

Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.

[123]

Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 296.

[124]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedenti modifiche: BU 2000, 323; BU 2002, 125; BU 2004, 61.

[125]

Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.

[126]

Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2000, 323.

[127]

Art. abrogati dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[128]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.

[129]

Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.

[130]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[131]

Numero del capitolo modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1998, 424.

[132]

Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 508.

[133]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[134]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[135]

Art. abrogati dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[136]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 76.

[137]

Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[138]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[139]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[140]

Cpv. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[141]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[142]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 1998, 424.

[143]

Lett. modificata dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 203.

[144]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedenti modifiche: BU 1998, 424; BU 2002, 219.

[145]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[146]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[147]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[148]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[149]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[150]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[151]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[152]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[153]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[154]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[155]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[156]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.

[157]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.

[158]

Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[159]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[160]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedenti modifiche: BU 2000, 323; BU 2002, 125.

[161]

Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6; precedente modifica: BU 2002, 125.

[162]

Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 6.

[163]

Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 483.